

TAX JUSTICE DF

Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie



Dipartimento
delle Finanze

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA

*L'imposta di registro e la
"riqualificazione" dell'atto: la
vexata quaestio sulla portata
evolutiva dell'art. 20 T.U.R*

Gennaio 2022 - vol. n. 3

Responsabile del progetto

Luigia Caputo

Redattori

Angela Buonocore, Teresa Gratteri, Angela Martone

Flussi informativi

Le informazioni provengono dal CERDEF e dal sistema informativo del Dipartimento delle finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della giustizia tributaria
Ufficio II – Normativa e contenzioso tributario
Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. +39 0693836666 - fax +39 0650171779
E-mail: df.segreteria.dgt@mef.gov.it
df.dgt.uff02@mef.gov.it
Internet: <https://www.finanze.gov.it>
<https://www.giustiziatributaria.gov.it>

Sommario

- I PARTE -

1. Inquadramento tematico	4
2. L'evoluzione normativa ed interpretativa dell'art. 20 T.U.R e il suo ambito di applicazione.....	5
3. La natura dell'imposta di registro tra capacità contributiva ed interpretazione funzionale del diritto tributario	11
3.1 La posizione della Corte di Cassazione.....	13
3.2 L'intervento della Corte Costituzionale.....	16
4. La disciplina sull'abuso del diritto e il coordinamento con l'art. 20 TUR.....	18

- II PARTE -

FOCUS SULLA RECENTE GIURISPRUDENZA (2018-2021)

5. L'applicazione dell'art. 20: riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria e casistica giurisprudenziale	21
5.1 <i>La cessione totalitaria di quote sociali</i>	23
a) L'orientamento dei giudici di merito:.....	23
a.1) La legittimità dell'atto riqualificato	23
a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione	32
b) La posizione della Corte di Cassazione	38
b.1) Il caso dell'unitarietà dell'operazione negoziale preliminare-definitivo con l'applicazione dell'imposta in misura fissa	39
5.2 <i>La sequenza di atti formalmente autonomi ma collegati all'atto di cessione di quote sottoposto a registrazione</i>	41
5.2.1 <i>I ipotesi caratterizzate dal conferimento di immobile o di azienda (o ramo d'azienda) in una società e dalla successiva cessione di quote</i>	42
a) L'orientamento dei giudici di merito:.....	42
a.1) La legittimità dell'atto riqualificato	42
a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione	43
b) La posizione della Corte di Cassazione	49
5.2.2 <i>Particolari casi di cessione di quote e altri atti formalmente autonomi ma collegati all'atto sottoposto a registrazione</i>	51
a) L'orientamento dei giudici di merito:.....	52
a.1) La legittimità dell'atto riqualificato	52
a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione	54
5.3 <i>Pluralità di atti di cessione al medesimo acquirente di beni, attività, passività aziendali, collegati funzionalmente e cronologicamente (cd. cessione spezzatino)</i>	55
a) L'orientamento dei giudici di merito.....	56
b) La posizione della Corte di Cassazione	57
6. Profili conclusivi	59
TAVOLA SINOTTICA	61

- I PARTE -

1. Inquadramento tematico

Il presente lavoro è volto a delineare il quadro degli orientamenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che si sono affermati negli ultimi anni riguardo l'interpretazione dell'[art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Testo Unico del Registro](#) (di seguito T.U.R.), in tema di applicazione dell'imposta di registro, con particolare riferimento alle decisioni giurisdizionali successive al 1° gennaio 2018. Tale data, invero, segna l'entrata in vigore della [legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(legge di bilancio 2018\)](#), che è intervenuta sul punto con [l'art. 1, comma 87, lett. a\)](#), ponendosi come ineludibile spartiacque nella trattazione della materia.

Com'è noto, l'imposta di registro è un'imposta reale indiretta concernente i trasferimenti di ricchezza oggetto degli atti per i quali è richiesta la registrazione, al fine di garantirne la certezza giuridica. La registrazione comporta, pertanto, il pagamento dell'imposta calcolata applicando un'aliquota fissa o proporzionale agli importi indicati nell'atto stesso, secondo la tariffa vigente allegata al citato [d.P.R. 131/1986](#). Essa è configurabile quale tributo avente natura di tassa quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, ovvero come imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio cui si riferisce.

In tale contesto, [l'art. 20](#) nel prevedere che: «*l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi*», ne definisce il campo di applicabilità. La portata della norma, non a caso, ha contenuto generico diretto a fissare i criteri utili alla corretta qualificazione dell'atto e il conseguente assoggettamento all'imposta fissa piuttosto che a quella proporzionale. Tuttavia, questo carattere "aperto" della disposizione ha dato luogo a non pochi dubbi interpretativi dai quali è scaturita un'accesa *querelle* giurisprudenziale che ha coinvolto le giurisdizioni di merito e di legittimità (si veda *infra*).

In realtà, la norma sin dalle sue primissime formulazioni (per le quali si rinvia *infra*) aveva sollecitato, a partire dai primi decenni del Novecento, un vivacissimo dibattito tra chi sosteneva fermamente la necessità di dare rilevanza alla sostanza economica sottostante all'attività giuridica espressa negli atti e chi invece la negava in radice, propendendo a favore di un criterio di tassazione fondato sugli effetti giuridici (seppur

potenziali e oggettivizzati) degli schemi negoziali utilizzati. Il legislatore sembrò voler chiudere quel dibattito quando, anni dopo, con la riforma tributaria inserì, con il [d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634](#) (*Disciplina dell'imposta di registro*), all'[articolo 19](#) relativo all'«interpretazione degli atti», l'esplicito riferimento agli «effetti giuridici», espressione poi recepita dall'attuale testo unico all'[articolo 20](#) (per approfondimenti *infra*).

È chiaro, dunque, come la qualificazione dell'atto soggetto a tassazione non si possa considerare un problema di nuova generazione; ciò nonostante l'evoluzione interpretativa scaturita dai contrasti giurisprudenziali e gli interventi “correttivi” e/o “interpretativi” del legislatore non sono riusciti ad arginare a pieno il sorgere di nuove controversie, dinanzi le Commissioni tributarie, la cui risoluzione non può sempre dirsi scontata. Ancor più, se si considera che di recente la norma in esame è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale riguardanti la sua legittimità rispetto a principi – contenuti negli [art. 3](#) e [53](#) della Costituzione – fondanti il sistema di prelievo fiscale.¹

2. L'evoluzione normativa ed interpretativa dell'art. 20 T.U.R e il suo ambito di applicazione

Per comprendere l'evoluzione interpretativa che ha subito l'[articolo 20](#) del T.U.R. si deve far riferimento alla [riforma tributaria del 1972 \(d.P.R. n. 634/1972\)](#) alla quale è seguito il vigente [d.P.R. n. 131/1986](#). Come accennato, il dibattito concernente l'[art. 20](#) ha origini ancor più risalenti, sin dalla vigenza dell'[articolo 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269](#), il quale disponeva al comma 1 che *“le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*, non specificando se occorre far riferimento agli effetti giuridici o economici dell'atto. Cosa che, invece, il legislatore con la riforma del 1972 si è premurato di definire, precisando all'[art. 19](#) che gli effetti rilevanti, ai fini della riqualificazione, dovessero essere quelli “giuridici” dell'atto e non anche quelli “economici” derivanti dalla combinazione degli atti di volta in volta considerati. È chiaro, dunque, che dato il tenore letterario delle formulazioni solo l'[art. 8 r.d. n. 3269/1923](#) poteva lasciare intendere che l'imposta potesse essere rapportata agli effetti economici dell'atto, dal momento che il termine “effetti”, nella formulazione testuale di tale articolo non era seguito da alcun aggettivo ([CTR Lazio, 20 gennaio 2021, n. 300](#)). Ciò nonostante, la disposizione contenuta nell'[art. 20 T.U.R.](#) ha continuato a suscitare diversi dubbi in merito alla sua concreta e

¹ Il riferimento è a Corte Costituzionale, [sentenza 27 luglio 2020, n. 158](#) e [sentenza 16 marzo 2021, n. 39](#).

corretta interpretazione vedendo contrapporsi tesi diverse in giurisprudenza: a) l'una sostanzialistica, che interpreta l'imposta di registro come un'imposta sul negozio; b) l'altra formalistica, incentrata sul singolo atto oggetto di registrazione.



Con il Testo Unico del 1986 la previsione relativa all'interpretazione dell'atto divenne l'[art. 20](#). La riforma, tuttavia, non apportò modifiche al testo che rimase immutato rispetto al previgente [art. 19](#) (*supra*), disponendo che: «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente».

Da tale assunto, parte della giurisprudenza di merito e la stessa Corte di Cassazione riteneva che l'[art. 20](#) imponesse «ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto, o il collegamento di più atti, in ragione della loro intrinseca portata, cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale», affermando la prevalenza della sostanza sulla forma, coerentemente con la tesi secondo la quale l'imposta di registro è diretta a colpire «la manifestazione di capacità contributiva correlabile ad una ben dimostrata forza economica» ([Cass., V sez., 11 maggio 2017, n. 11666](#)). Da qui, la prassi dell'Amministrazione finanziaria di ricostruire la "causa reale/risultato economico finale" di distinte vicende negoziali in un'unica operazione, valorizzando elementi extratestuali ed il collegamento funzionale tra più negozi autonomi. Infatti, sulla scorta di una lettura meramente lessicale dell'[art. 20](#), l'Amministrazione finanziaria – con l'avallo autorevole della giurisprudenza di legittimità – ha sempre ritenuto che «nell'imposizione del negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed all'effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguiti dai contraenti». In altri termini, l'imposta di registro si configura come "**un'imposta sul**

negozio” correlata alla causa concreta dell’operazione in relazione alla dimensione complessiva dell’affare, capace di misurare il reale movimento di ricchezza ([Cass., V sez., 15 marzo 2017, n. 6758](#)). In tal senso, l’Amministrazione finanziaria era giunta ad affermare, in alcune risoluzioni, la prevalenza dell’[articolo 20 del T.U.R.](#) sull’[art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente](#), in tema di abuso del diritto, attribuendo rilievo alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, nell’ottica di unitarietà dell’operazione economica ([ris. n. 98/E del 2017](#)).

Viceversa, un diverso orientamento, proprio di parte della giurisprudenza di merito, affermava che l’imposta di registro fosse configurabile come “*un’imposta d’atto*” e avesse ad oggetto i singoli atti presentati alla registrazione e non i loro effetti giuridici: l’imposta, infatti, risulta dovuta anche se gli atti non sono produttivi di effetti giuridici perché nulli o perché modificati dopo la loro stipula. Da tale indirizzo giurisprudenziale derivava che, agli effetti dell’applicazione dell’imposta di registro, non potrebbero assumere rilevanza gli atti collegati ed altri elementi extratestuali se non nelle fattispecie previste dalla legge, quali ad esempio l’enunciazione di atti non registrati. Pertanto, l’[art. 20 del T.U.R.](#) consentiva di attribuire rilevanza esclusivamente agli effetti giuridici di ciascun singolo atto presentato alla registrazione rispetto alla sua forma apparente.

Alla luce di ciò e consapevole della *querelle* interpretativa che si era generata circa la portata della disposizione in commento, il legislatore è intervenuto, con la [legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018\), articolo 1, comma 87, lettera a\)](#), novellandone il testo come segue: «*l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi*». Nella relazione illustrativa del disegno di legge ([A.S. 2960](#)) era evidenziata la finalità dell’intervento normativo, ossia «*stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare*». Non rilevano, inoltre, sempre secondo la relazione, per la corretta tassazione dell’atto, «*gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali*

giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)».

Tuttavia, se la relazione tecnica al disegno di legge ([A.S. 2960](#)) si esprimeva genericamente sulla portata di “norma chiarificatrice”, nella [nota di lettura n. 195](#) riferita allo stesso disegno, si osservava come la stessa non avesse natura di norma di interpretazione autentica in senso tecnico. Invero, quest’ultima pur rilevando che la precisazione normativa era finalizzata ad assicurare la certezza del diritto – potendo svolgere anche per il futuro una funzione deflattiva del contenzioso con l’Amministrazione finanziaria – specificava che «*gli effetti della stessa dovrebbero valere per il futuro e non retroagirebbero quindi con riguardo alle fattispecie in essere ed ai contenziosi non ancora definiti*». ² In pratica, venivano fatti salvi gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate secondo i precedenti criteri interpretativi e non quelli ancora da emettere in riferimento agli anni non ancora prescritti. Situazione per la quale, il conflitto interpretativo dell’[art. 20 T.U.R.](#) – poi trasfuso nella sua concreta applicazione alle singole fattispecie – veniva nuovamente alimentato, in considerazione della portata irretroattiva attribuita alla novella legislativa.

² In particolare, per quanto di interesse la nota di lettura n. 195 all’A.S. 2960 precisa quanto segue: «*La proposta normativa in commento, intervenendo sugli articoli 20 e 53-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), modifica la norma che individua i criteri interpretativi da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti. Si ricorda che la vigente disciplina (art. 20) stabilisce che l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. L'intervento all'esame è volto a chiarire che per individuare la natura e gli effetti devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione (è espunto il riferimento "agli atti presentati") e non devono essere valutati elementi extratestuali ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. (...) L'obiettivo perseguito è quello di superare oscillazioni negli orientamenti giurisprudenziali (cfr. [Cass., V sez., 12 maggio 2017, n. 11873](#) contra [Cass., V sez., 21 gennaio 2017, n. 2054](#)) in ordine all'applicazione dell'art. 20, limitando l'attività di riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria posta in essere ai sensi della richiamata disposizione del TUR. La RT rappresenta che la proposta normativa è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote). La RT evidenzia inoltre che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro. Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza, tenuto anche conto che la precisazione normativa va nella direzione di assicurare la certezza del diritto, potendo anche svolgere per il futuro una funzione deflattiva del contenzioso con l'Amministrazione finanziaria. In proposito, poiché la novella non parrebbe avere natura di norma di interpretazione autentica in senso tecnico, gli effetti della stessa dovrebbero valere per il futuro e non retroagirebbero quindi con riguardo alle fattispecie in essere ed ai contenziosi non ancora definiti. Sulla base di tale lettura, andrebbe valutato se esplicitare in norma, anche al fine di prevenire incertezze applicative, che il nuovo criterio "interpretativo" della natura e degli effetti dell'atto presentato per la registrazione, debba trovare applicazione anche per i casi non ancora definiti».*



La stessa Corte di Cassazione escludeva la "retroattività" del testo riformulato considerando che la novella legislativa introduceva «*dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti*», e soprattutto, «*in ragione del fatto che tale modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva progressa; laddove l'art. 20 previgente imponeva la tassazione sulla base di elementi (il dato extratestuale ed il collegamento negoziale) che vengono invece oggi espressamente esclusi (...)*» (ex multis [Cass., sez. V., 26 gennaio 2018, n. 2007](#) e [Cass., Sez. V, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4407](#)).

A sostegno di tale tesi, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui una norma può avere effetto retroattivo solo se qualificata letteralmente come norma d'interpretazione autentica. Inoltre, si sosteneva che il testo riformulato dell'[art. 20 T.U.R.](#) mancasse dei requisiti fissati nelle pronunce della Consulta al fine di affermare la natura interpretativa di una norma. Nello specifico, si considerava tale disposizione priva del fine «*di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo*» ([Corte Costituzionale, 6 aprile 2016, n. 132](#)).

Pertanto, solo qualora «*una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria*

volontà del legislatore», non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive. Quest'ultime oltre a dover contenere in modo espresso tale previsione di retroattività, devono, altresì, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, l'[art. 20](#) non può essere qualificato come norma d'interpretazione autentica, in quanto: *i)* l'intervento riformatore manca dell'espressa menzione della retroattività del testo novellato; *ii)* non sussistono gli "adeguati motivi di interesse generale" richiamati dalla Corte Costituzionale; *iii)* la norma non definisce "un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore", in quanto fissa dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti; *iv)* non persegue lo scopo di superare un "dibattito giurisprudenziale irrisolto", in quanto la giurisprudenza di legittimità ha, in modo prevalente, sempre riconosciuto la rilevanza qualificatoria anche dei dati extratestuali e di collegamento negoziale riconducibili all'atto oggetto di registrazione.³ Invero, la Suprema Corte sarebbe potuta addivenire ad una conclusione opposta richiamando gli ulteriori principi affermati dalla Consulta nel riconoscere carattere di interpretazione autentica a disposizioni prive dei requisiti summenzionati (c.d. innovative cripto reattive, cfr. [Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 234](#)), ma per le quali l'esigenza di indagare il rapporto tra norma interpretante e norma interpretata sulla base del principio di ragionevolezza, ha evidenziato la necessità di cristallizzarne un "precetto normativo unitario" tra le varie interpretazioni possibili. Sicché, richiamando il principio di ragionevolezza, si sarebbe potuto ritenere sin dall'inizio il carattere retroattivo della norma così come affermato dalla stessa Consulta nel ribadire che *«la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario»* ([Corte Cost., 26 giugno 2007, n. 234](#)).

Invero, prendendo le mosse da tali considerazioni, la dottrina ha sin da subito sostenuto la natura interpretativa della nuova formulazione dell'[art. 20 del T.U.R.](#), sottolineando come tale norma, sebbene non espressamente qualificata quale norma di interpretazione autentica, abbia inteso precisare, a fronte della pluralità di orientamenti giurisprudenziali stratificatisi sul punto, il significato della disposizione per come

³ [Cass. sentenza n. 2007/2018, cit.](#) e [Cass., sentenza n. 4407/2018, cit.](#)

formulata sin dalla sua origine. Ha così ribadito che, ai fini dell'imposizione di registro, rilevano solo ed esclusivamente gli effetti giuridici degli atti portati alla registrazione.

Con un nuovo intervento normativo ([art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019](#)), il legislatore ha espressamente qualificato [l'art. 1, comma 87, lett. a\), l. 205/2017](#) come norma di interpretazione autentica dell'[art. 20 del d.P.R. 131/1986](#), precisando, dunque, che l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, prescindendo da dati extratestuali e da atti ulteriori, ad esso collegati.

La *ratio* dell'intervento normativo del 2018 risiede, inequivocabilmente, nell'intenzione del legislatore di restituire all'imposta di registro la natura di imposta d'atto e di porre fine, in senso favorevole al contribuente, all'attività riqualificatoria "*ab extra*" dell'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, al fine di salvaguardare la sua consolidata posizione, nell'ordinanza [n. 23549/2019](#), ha rimesso alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità dell'[articolo 20 del d.P.R. 131/1986](#) con riferimento all'[art. 3 Cost.](#) e [art. 53 Cost.](#), argomentandone la contrarietà con il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica; principio ritenuto "imprescindibile e storicamente radicato".

3. La natura dell'imposta di registro tra capacità contributiva ed interpretazione funzionale del diritto tributario

Come anticipato, alla luce dell'ultimo intervento legislativo del 2018 l'imposta di registro dovrebbe definitivamente considerarsi come "imposta d'atto" e, dunque, resta priva di qualsiasi rilievo, ai fini della sua quantificazione, la sostanza economica dell'operazione posta in essere. Tuttavia, mutando la prospettiva di analisi e spostandola all'insieme di atti collegati che si sta realizzando – anche in un arco temporale ristretto – non è da escludere che tale complesso d'azioni trovino la loro ragion d'essere esclusivamente nel conseguimento di un risparmio d'imposta.

Ebbene, partendo da tali premesse, la tesi della riqualificazione dell'atto si collega alla teoria dell'interpretazione funzionale delle leggi tributarie secondo la quale due atti economici sostanzialmente identici, se pure rivestano forme giuridiche diverse, per il principio d'uguaglianza, devono essere sottoposte a identico tributo. Ne consegue che la ricostruzione della capacità contributiva espressa dall'operazione debba rispettare il

principio di uguaglianza, dal momento che a pari manifestazione di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possono corrispondere imposizioni di diversa entità. Ciò conduce a ritenere applicabile l'identica misura dell'imposta «*nel caso di acquisizione dell'azienda sia che ad essa si pervenga attraverso una cessione diretta che mediante l'articolazione di un conferimento societario e di una successiva cessione di quote*» (si veda nello specifico [Cass., ord. n. 23549/2019](#)). L'espresso riferimento è a uno dei possibili modelli di operazione economica, che nei fatti si articola nei seguenti passaggi:

- la costituzione di una nuova srl con socio unico (*Alfa*);
- il successivo aumento del capitale liberato mediante conferimento di tre rami d'azienda, uno di titolarità del medesimo socio unico (*Alfa*) e due di titolarità di altre due società (*Beta* e *Gamma*);
- la cessione delle quote di partecipazione alla società conferitaria assegnate ai soggetti conferenti *Alfa*, *Beta* e *Gamma* a favore di un'altra società, *Delta*, che così diveniva unica proprietaria.

Tale operazione, come altre assimilabili, hanno destato molta perplessità in riferimento all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa piuttosto che proporzionale, in ragione del fatto che seppur articolata in diversi segmenti ritenuti collegati, è suscettibile di qualificazione unitaria in considerazione dell'unico scopo realmente perseguito, quale la cessione di rami d'azienda in favore della società *Delta* in veste di cessionaria finale delle quote.

Per altro verso, tali argomentazioni devono esser disattese qualora si consideri che l'imposta di registro è un tributo concepito e progettato per tassare non le "operazioni economiche" bensì gli atti negoziali secondo i loro effetti "giuridici".

Per di più, vi possono essere ragioni di certezza e semplicità applicativa, nonché di prevedibilità per il contribuente degli effetti fiscali dei propri comportamenti, tali da rendere preferibile la progettazione di tributi strettamente ancorati alle "forme" degli atti, senza che a essi possa essere obiettato di vulnerare il principio costituzionale della capacità contributiva. Infatti, l'[art. 53 Cost.](#) vieta al legislatore di istituire tributi in assenza di una capacità contributiva, ma non prescrive alcunché in ordine al tipo e all'estensione dei presupposti prescelti, trattandosi di una sfera riservata alla sua discrezionalità. Infatti, la diversa tassazione conseguente alla scelta di alcune anziché altre forme giuridiche dipende, nel caso di una "imposta d'atto", da precise scelte del legislatore nel

perseguimento di svariati obiettivi (come evitare eccessivi intralci allo svolgimento degli affari e non aggravare i compiti accertativi dell'Amministrazione).

Inoltre, è da considerare come i dubbi sorti in sede applicativa siano anche una conseguenza del diverso contesto storico in cui si trova ad operare l'imposta di registro in tal misura. Infatti, vale la pena ricordare che la stessa tassazione in misura fissa delle cessioni di quote societarie trae origine da un'altra forma di imposizione indiretta, quella sui contratti di borsa, secondo la quale la cessione di quote societarie non avrebbe scontato l'imposta proporzionale di registro.

3.1 La posizione della Corte di Cassazione

Come anticipato, nonostante il legislatore abbia cercato di porre la parola fine ai contrasti interpretativi che hanno accompagnato l'applicazione dell'imposta di registro nel caso di operazioni complesse o atti collegati, la Cassazione ha continuato a sostenere la ragionevolezza della tesi della riqualificazione sollevando la questione di legittimità costituzionale.

La Suprema Corte ha argomentato sulla manifesta fondatezza della questione posta facendo leva sull'importanza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma in ambito fiscale ai fini della corretta determinazione dell'imposta di registro. Così, nell'ordinanza di remissione si rimarca il valore che tale principio ha assunto nella stessa giurisprudenza di legittimità, *«secondo la quale – all'esatto contrario di quanto oggi portato dall'attuale formulazione dell'art. 20 – la qualificazione dell'atto secondo parametri di tipo sostanzialistico, e non nominalistico o di apparenza, comporta la necessaria considerazione anche di elementi esterni all'atto»*. Tale esternalizzazione ai fini qualificatori si riferisce anche ad elementi desumibili da atti eventualmente collegati con quello presentato alla registrazione.

Pertanto, si evidenzia come il vigente [art. 20 T.U.R.](#) sia in contrasto con:

- [l'art. 53 Cost.](#), in quanto suscettibile di sottrarre all'imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva; e
- [l'articolo 3 Cost.](#), creando una situazione di disuguaglianza, qualora si rischi di applicare trattamenti fiscali differenziati a seconda che il medesimo scopo pratico sia realizzato attraverso una sola fattispecie negoziale piuttosto, che con più atti collegati.

Pur riconoscendo la natura “imposta d’atto” propria dell’imposta di registro⁴, la Cassazione ritiene che essa non osti alla valorizzazione complessiva di elementi interpretativi esterni e di collegamento negoziale. L’atto presentato alla registrazione, infatti, non si identifica con l’atto-documento, bensì con l’insieme delle previsioni negoziali preordinate (“atto-negozio”), anche mediante collegamento e convergenza finalistica, al perseguimento di un unico obiettivo. Pertanto, l’autorevole Collegio ritiene che la valutazione degli elementi negoziali esterni e collegati all’atto presentato alla registrazione risponda all’esigenza di evidenziare la sua causa reale. Inoltre, quest’ultima non può essere lasciata alla discrezionalità delle parti contribuenti né a quello che le parti abbiano dichiarato (al riguardo [Cass. Sez. V, sentenza del 26 gennaio 2018, n. 2009](#) parla di “indisponibilità della qualificazione contrattuale ai fini fiscali”). A riprova di tale indisponibilità deve osservarsi il fatto che, l’attività di riqualificazione non è necessaria per gli atti di natura decisionale, come una sentenza o un lodo arbitrale, in ordine ai quali occorre invece fare stretto riferimento al solo contenuto ed ai soli effetti che emergano dalla pronuncia stessa. La verifica della corretta qualificazione dell’atto è diretta, dunque, alla definizione del “collegamento negoziale” e della “causa concreta” del contratto, nel perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello raggiungibile dai singoli negozi isolatamente considerati.

Ne consegue, che pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti – legati dal loro collegamento funzionale – sono finalizzati ad “un unico regolamento dei reciproci interessi”⁵. Ancor più, se si considera, sempre secondo la Suprema Corte, che indagando sulla causa concreta dell’atto emerge la sua “intrinseca natura” giustificata dallo scopo economico unitario ed ultimo che le parti intendono raggiungere attraverso la combinazione ed il coordinamento degli effetti giuridici dei singoli atti. In tal senso, il criterio di qualificazione sostanziale dell’atto presentato alla registrazione sollecita l’accertamento dell’eventuale collegamento negoziale, che non può escludersi dalla lettura dell’[art. 20 T.U.R.](#) e dal richiamo ai soli effetti giuridici se, a parere dell’organo remittente la questione, si considera il sostrato economico che caratterizza la materia e la definizione della tariffa d’imposta in connessione al principio costituzionale della capacità contributiva. Ed è con riguardo alla capacità contributiva che la Corte afferma e sottolinea i dubbi di legittimità contestati alla nuova formulazione dell’[art. 20 T.U.R.](#),

⁴ Confermata dall’art. 1 TUR, secondo cui l’oggetto dell’imposta è costituito appunto dall’atto soggetto a registrazione e da quello che sia volontariamente presentato per la registrazione.

⁵ Si veda, *ex multis*, [Cass., sez. V, sentenza del 3 maggio 2017, n. 10722](#); [Cass., sez. I, ordinanza del 12 settembre 2018, n. 22216](#).

affermando il netto superamento della funzione di mera remunerazione di un servizio pubblico dell'imposta di registro, a favore di un ruolo di imposizione (con metodo tariffario e per famiglie di effetti negoziali) della ricchezza espressa dall'atto e, dunque, rientrante nell'ambito dei principi impositivi di matrice costituzionale e, segnatamente, nella previsione di cui all'[art. 53 Cost.](#) Si è in proposito osservato che quella di registro – da tempo – non è più (se non in minima parte) una semplice tassa con funzione corrispettiva del servizio di registrazione, conservazione ed attribuzione di data certa all'atto presentato, per assumere invece i connotati della vera e propria imposta che trova nell'atto stesso il presupposto rivelatore di una determinata "forza economica" e, per tale via, un tipico indice di capacità contributiva.⁶

Ne consegue che una tale considerazione dell'imposta di registro mal si concilia con il dettato della norma in esame, secondo la quale l'effettiva natura dell'atto (al di là del *nomen iuris* ad esso attribuito dalle parti private) va ricercata negli elementi contenuti nello stesso e non attraverso richiami ad elementi esterni seppur con esso collegati.

Viceversa, l'esenzione del collegamento negoziale dall'opera di qualificazione giuridica dell'atto produce l'effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva. L'esatta ricostruzione della forza economica e della capacità contributiva espresse dall'operazione potrebbe necessitare, infatti, della considerazione degli (eventuali) elementi meta-testuali e di collegamento negoziale. Inoltre, oltre che sul piano dell'effettività dell'imposizione, tutto ciò provoca ripercussioni anche sul principio di uguaglianza, dal momento che a pari manifestazioni di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possono corrispondere imposizioni di diversa entità.⁷ Similmente, si creerebbe una disparità di imposizione (tra contribuenti di un solo atto e contribuenti di più atti collegati) in conseguenza della diversa tecnica negoziale adottata che non evidenzia la reale ricchezza imponibile insita nell'operazione.

La Corte ponendo in essere un'analisi della causa concreta ed unitaria ha provveduto a riconsiderare la forma giuridica degli atti ai fini fiscali, travalicando – in taluni casi – la stessa sostanza giuridica a favore del fine economico perseguito.

⁶ Tra le altre Cass. nn. [362/2019](#) e [1962/2019](#)

⁷ A seconda, per esempio, che si tassi la cessione unitaria di azienda ovvero i vari atti di dismissione dei singoli cespiti strumentali che la compongono; ovvero ancora, che si tassi l'acquisizione dell'azienda a seconda che ad essa si pervenga attraverso una cessione diretta invece che mediante l'articolazione di un conferimento societario e di una successiva cessione di quote.

3.2 L'intervento della Corte Costituzionale

Ponendosi in una tale prospettiva e nonostante le specificazioni dello stesso legislatore a favore della tesi della non riqualificazione dell'atto se non in relazione ad aspetti "ab intra" allo stesso, la *querelle* giurisprudenziale è giunta dinanzi alla Corte Costituzionale, che si è espressa in relazione alla legittimità dell'[art. 20 del T.U.R.](#) rispetto agli [art. 3](#) e [art. 53](#) Cost. e al principio della ragionevolezza.

Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'[art. 20 T.U.R.](#) così argomentate dalla Corte di Cassazione sono state oggetto di giudizio della Corte Costituzionale nella sentenza [n. 58 del 21 luglio 2020](#) e poi riprese, a seguito della questione di legittimità sollevata dalla CTP di Bologna,⁸ nella [pronuncia n. 39 del 9 febbraio 2021](#). In entrambe la Corte ha sostenuto l'infondatezza della questione costituzionale poiché «*la disciplina censurata non si pone in contrasto né con il principio di capacità contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria*».

Secondo la Consulta, infatti, l'interpretazione data alla norma in esame dalla giurisprudenza di legittimità: «*circa la rilevanza della causa concreta del negozio ai fini della tassazione di registro*» non equivale a priori a un'interpretazione costituzionalmente necessaria. In tal modo, si ritiene ammissibile una nozione di "atto" diversa dalla lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «*il termine atto presentato alla registrazione va inteso come negozio complessivo, anche se non interamente espresso in un unico documento, e che per la sua interpretazione debbono necessariamente utilizzarsi tutti gli elementi extratestuali reperibili dall'interprete, compresi gli atti collegati contenuti in distinti documenti (ancorché non enunciati, né menzionati nell'atto presentato alla registrazione)*».

Peraltro, la Corte Costituzionale evidenzia come vi sia già stato un caso, sebbene isolato, nel quale la Cassazione ha affermato che la riqualificazione «*non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici*» ([Corte di cassazione, Sez. V, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2054](#)).⁹ Pronuncia, quest'ultima, menzionata nella relazione illustrativa all'articolo 1, comma 87, della legge n. 205 del 2017, a riprova dell'esistente contrasto giurisprudenziale sul tema. In tal senso, il legislatore è intervenuto sull'[articolo 20 T.U.R.](#) stabilendo espressamente

⁸ [CTP Bologna, ordinanza del 13 novembre 2019, n. 62](#).

⁹ Successivamente richiamata dalla [Cassazione, V sez., ordinanza 15 gennaio 2019, n. 722](#), quest'ultima a sua volta ripresa dalla [Cassazione, VI sez, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6790](#), dove peraltro riaffiora la natura antielusiva dell'articolo 20.

che, nell'interpretare l'atto presentato a registrazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, si debba prescindere dagli elementi «*extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi*».

In tale contesto, la Corte Costituzionale ribadisce come tale intervento di modifica del testo sia teso a riaffermare la natura d'imposta d'atto dell'imposta di registro, precisando al contempo l'oggetto dell'imposizione, incentrato sugli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione «*senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico*».

Invero, la Corte Costituzionale non omette di rappresentare come tale natura possa apparire ormai «*obsoleta rispetto all'evoluzione delle tecniche contrattuali*», rimettendo tuttavia alla discrezionalità del legislatore un intervento di riforma della disciplina che tenga conto dell'attuale stato di evoluzione tecnologica nella registrazione degli atti notarili e gestione della documentazione da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria. Ebbene, fino a tale auspicato intervento [l'art. 20 T.U.R.](#), pare aver definito in modo inequivoco i criteri di qualificazione dell'atto ai fini della tassazione, avvalorando altresì, la valenza sistematica dell'intervento del 2017 nell'attuale assetto del tributo, con la clausola finale «*salvo quanto disposto dagli articoli successivi*». Ne consegue, infatti, che le ipotesi riconducibili all'accezione restrittiva generale della nozione di «atto» presentato alla registrazione sono individuabili solo al di fuori di quelle, espressamente regolate dallo stesso testo unico, che ammettono la rilevanza degli effetti di separati atti o fatti collegati. In altri termini, di vicende rientranti nel complessivo programma di azione costituito da un precedente negozio, che incideranno sul regime fiscale di quest'ultimo o comporteranno trattamenti d'imposta diversificati.

Al contempo, una tale chiave di lettura dell'[art. 20 T.U.R.](#) non può considerarsi favorire l'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali sottraendo all'imposizione «l'effettiva ricchezza imponibile». Al contrario, esclusa la portata antielusiva della disposizione, una qualificazione del negozio in termini di “causa reale”, provocherebbe incoerenze nell'ordinamento, specie riguardo alla disciplina contenuta nell'[art. 10-bis](#) della legge n. 212 del 2000. Infatti, accogliendo la tesi del giudice *a quo* «*si consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, precludendo di fatto al medesimo contribuente*

*ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)».*¹⁰

Nella seconda pronuncia della Corte Costituzionale concernente il vaglio di costituzionalità dell'[art. 20 T.U.R.](#), sollevato dalla CTP bolognese, alle conclusioni già rappresentate, vi aggiunge la legittimità dell'intervento del 2017, con il quale il legislatore afferma la portata d'interpretazione autentica della norma in questione. Intervento non contestabile, a ragione della Consulta, nemmeno quando «*esso sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore*».¹¹

4. La disciplina sull'abuso del diritto e il coordinamento con l'art. 20 TUR

Il descritto processo di riqualificazione sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità si è affermato, in una prima fase, attraverso una lettura di “norma antielusiva” dell'[art. 20 T.U.R.](#),¹² poi abbandonata con l'introduzione dell'[art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente](#). La stessa Consulta, nella citata pronuncia del 2020, dopo aver ripercorso l'evoluzione storica della norma in esame, ricorda come l'emersione dell'orientamento del “processo di riqualificazione” sia sorto, in origine, col diffondersi della prospettiva del contrasto all'abuso del diritto, successivamente abbandonata a favore della natura interpretativa e non antielusiva dell'[art. 20 T.U.R.](#) Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la norma consente in ogni caso di individuare la «*reale operazione economica*» perseguita dalle parti. Interpretazione quest'ultima che, come già visto, contrasta col «*significato proprio delle parole della disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa all'art. 1, comma 87, della legge n. 205 del 2017) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare, quello sistematico)*».¹³

In un tal contesto, si ricorda che l'art. [art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente](#) considera “operazioni prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. In particolare, sono indici di mancanza di sostanza economica “la non

¹⁰ [Corte Cost., n. 158/2020](#), cit., par. 5.2.4.

¹¹ [Corte Cost., n. 39/2021](#), cit., par. 3.2.3.1.

¹² *Ex multis*, Cass. nn. [17965/2013](#); [5877/2014](#).

¹³ [Corte Cost., sentenza n. 158/2020, cit., par. 5.2.1](#). Si veda anche, [Corte Cost. n. 39/2021](#), cit. par. 3.2.2.

coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme”.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.¹⁴ Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva.¹⁵

Tuttavia il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria. Viceversa il contribuente ha l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.¹⁶ In particolare, il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali.¹⁷

In tal senso, la casistica giurisprudenziale in esame, secondo la quale un (indebito) vantaggio fiscale non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'art. 20, ma potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'[art. 10-bis](#). È quindi evidente che gli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria sono legittimati ad entrare nel merito dell'operazione effettuata tra i soggetti in causa valutando, *ex post*, la complessa operazione (o, se si preferisce, la circolarità di essa) posta in essere dalle parti. Considerando, in tale analisi, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, al fine di

¹⁴ [Cass., Sez. V., ordinanza 21 settembre 2021, n. 25601.](#)

¹⁵ [Cass., Sez. V., sentenza 30 dicembre 2019, n. 34595](#), e [Cass., V sez. civ., sentenza 5 dicembre 2019, n. 31772.](#)

¹⁶ [Cass., Sez. V, ordinanza 13 settembre 2021, n. 24647](#); [Cass., Sez. V, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26505](#)

¹⁷ Si veda *ibidem*.

contestare la condotta elusiva ex [art. 10-bis](#). Dunque, coerentemente alla diversa portata delle due norme ([art. 20 del T.U.R.](#) e [art. 10-bis Statuto](#)), il richiamo all'[art. 53-bis d.P.R. 131/1986](#) dell'[art. 10-bis](#) è espressione del principio del legittimo risparmio d'imposta; alla luce del quale i soggetti passivi d'imposta possono scegliere la forma giuridica meno onerosa sul piano tributario. Ed invero, se per effetto dell'[art. 20 del T.U.R.](#) resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "*ab intrinseco*", a diversi limiti, soggiace la potestà dell'Amministrazione finanziaria quando la riqualificazione è diretta a far valere il collegamento negoziale e, più in generale, qualunque forma di abuso del diritto ed elusione fiscale, ai sensi dell'[art. 10-bis](#), trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell'atto da registrare. Infatti, in tali casi, l'azione accertatrice si deve attuare mediante apposito e motivato atto impositivo preceduto - a pena di nullità - da una richiesta di chiarimenti al contribuente all'interno di uno specifico procedimento di garanzia.¹⁸ Quest'ultimo, come ricordato dalla Corte Costituzionale, non sussiste in relazione alla riqualificazione ex [art. 20 del T.U.R.](#); viene, pertanto, meno la tesi sostanzialistica, sostenuta dalla Cassazione maggioritaria, della causa concreta del negozio giuridico nel suo complesso allo scopo di evidenziare il risparmio d'imposta perseguito dalle parti.

¹⁸ [Cass., Sez. V, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20641.](#)

- II PARTE -

FOCUS SULLA RECENTE GIURISPRUDENZA (2018-2021)

5. L'applicazione dell'art. 20: riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria e casistica giurisprudenziale

L'analisi della giurisprudenza sulla corretta applicazione dell'[art. 20 del T.U.R.](#) ha messo in luce alcune ipotesi più ricorrenti in presenza delle quali l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato in termini diversi le fattispecie oggetto di attenzione. In tali casi l'Amministrazione finanziaria ha chiesto al contribuente l'assolvimento di una maggiore imposizione, ritenendoli assoggettabili all'imposta di registro in misura proporzionale, anziché fissa.

In particolare, il Fisco ha riqualificato in cessione d'azienda:

a. **la cessione totalitaria delle partecipazioni sociali.**

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato il medesimo effetto giuridico dei due contratti, vale a dire il trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale. In merito, si segnala sin da subito che detta fattispecie rappresenta la quasi totalità del contenzioso in materia di applicazione dell'[art. 20 del T.U.R.](#) Per questo, solamente in tale ipotesi, la parte dedicata all'analisi delle pronunce di merito, contiene, oltre a sentenze delle CTR, anche decisioni emesse in primo grado dalle CTP;

b. **la sequenza di atti formalmente autonomi ma collegati all'atto sottoposto a registrazione.**

In tali casi, alla base dell'attività di riqualificazione, c'è una valutazione degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione compiuta in relazione alla ricostruzione della intera vicenda, anziché limitata al singolo atto. Nello specifico, tale fattispecie è caratterizzata dalla rilevanza decisiva che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di attribuire, ai fini della corretta qualificazione dell'operazione esaminata, ad altri negozi giuridici ricollegabili all'atto sottoposto alla registrazione. Si tratta, in particolare, di atti di fusione e scissione societaria o, più semplicemente di un trasferimento della sede sociale.

Nel tentativo di condurre una trattazione sistematica della materia, nell'analisi di tale fattispecie si è scelto di tenere distinte le seguenti operazioni negoziali:

- i. ipotesi caratterizzate dal conferimento di immobile o di azienda (o ramo d'azienda) in una società e dalla successiva cessione di quote;

- ii. altri particolari casi di cessione di quote e altri atti formalmente autonomi ma collegati all'atto sottoposto a registrazione.
- c. **la pluralità di atti di cessione al medesimo acquirente di beni, attività e passività aziendali, considerati unitariamente (cd. cessione spezzatino).**

A sostegno di tale riqualificazione l'Agenzia ha evidenziato come, in presenza di un collegamento funzionale e cronologico, tali atti realizzano sostanzialmente gli stessi effetti della vendita dell'azienda.

Delineate le fattispecie, dall'analisi del contenzioso in materia sono emerse le seguenti questioni di diritto, alla base delle decisioni dei giudici tributari:

- l'efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica dell'[art. 20 del T.U.R.](#), dopo l'intervento della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio 2018) e alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale.
- la qualificazione dell'[art. 20 del T.U.R.](#) come "norma antiabuso" con quello che ne deriva in termini di valutazione delle valide ragioni economiche sottese all'atto, nonché in ordine alla volontà ad ottenere unicamente un vantaggio fiscale indebito (riduzione di imposta). Tale questione comporta anche la valutazione sulla necessità o meno di instaurare il contraddittorio procedimentale, così come previsto dall'[art. 10-bis](#) dello Statuto del contribuente e in rapporto alla norma generale antiabuso contenuta nell'[art. 53 Cost.](#)
- l'esatta individuazione dei confini entro cui può operare la disposizione contenuta nell'[art. 20](#), anche a prescindere dall'interpretazione autentica ad opera della legge di bilancio 2018.

Tanto premesso, la trattazione proseguirà con la disamina degli orientamenti giurisprudenziali che emergono dalle pronunce di merito e di legittimità.

In questa sezione il lavoro è stato organizzato dedicando una trattazione specifica ad ogni fattispecie esaminata, nell'approfondimento della quale le sentenze analizzate sono state divise tra quelle che hanno ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione ex [art. 20 del T.U.R.](#), dunque favorevoli alla tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, e quelle di segno opposto, favorevoli alle tesi dei contribuenti.

L'analisi degli opposti orientamenti che emergono nelle pronunce su fattispecie analoghe derivano quasi totalmente dall'adesione o meno da parte di giudici tributari alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione, intervenute sia prima che dopo la modifica dell'[art. 20](#) ad opera della legge di bilancio 2018.

5.1 La cessione totalitaria di quote sociali

a) L'orientamento dei giudici di merito:

a.1) La legittimità dell'atto riqualficato

Nella disamina della fattispecie, si è scelto di mettere in luce le posizioni a favore della tesi della riqualficazione sostenuta dall'Amministrazione in alcune recenti sentenze della CTR Lombardia. Nello specifico, il collegio ritiene corretta la riqualficazione dell'atto di cessione di partecipazioni societarie ai sensi dell'[art. 20 T.U.R.](#), prescindendo da elementi extratestuali e senza far menzione degli atti successivi (nella specie l'atto di fusione). In particolare, i giudici affermano che l'Amministrazione ha correttamente riqualficato l'atto, valorizzando la **causa concreta** dei contratti sottoposti a registrazione e applicando la **tassazione in ragione degli assetti economici nel concreto realizzati**, prescindendo dal *nomen iuris* dato dalle parti ai contratti. Dunque, considerata l'unitarietà contrattuale, intesa quale simultaneità dell'atto di cessione di quote, il risultato giuridico dell'operazione – senza necessità di riferimenti esterni ad altri atti – è rappresentato dalla cessione del dominio sull'azienda (CTR Lombardia nn. 429-435/2021).

Il medesimo ragionamento è espresso dai giudici campani, i quali richiamando la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritengono che l'[art. 20 d.P.R. 131/1986](#) impone di privilegiare la natura sostanziale e la causa concreta dell'atto rispetto al titolo e alla forma apparente dello stesso¹⁹. In tale pronuncia il collegio ribadisce la posizione precedentemente assunta dalla CTR campana²⁰ ritenendo corretta, in considerazione della reale natura dell'atto negoziale, la rideterminazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) rispetto al prezzo d'acquisto, corrispondente al valore dell'azienda ceduta (CTR Campania n. 176/2020).

Della medesima commissione, un'ulteriore pronuncia di peculiare interesse riguarda un caso di cessione con scrittura privata della piena proprietà di tutte le quote, al prezzo dichiarato pari al loro valore nominale. In merito al mancato espletamento del contraddittorio il collegio afferma il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, l'applicazione dell'[art. 20 d.P.R. 131/1986](#) - che detta una regola interpretativa e non antielusiva - non è soggetta al contraddittorio endo-procedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive ([art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973](#), oggi [art. 10-bis l. n. 212/2000](#)); piuttosto, essa si traduce nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale

¹⁹ Cfr., *ex multis*, [Cass., n. 11667/2017](#); [Cass., n. 6158/2017](#)

disegno o intento elusivo delle parti. Ne deriva che il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il Fisco riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente ([Cass. n. 6758/2017](#)) (CTR Campania n. 266/2021).

Ancora più netta circa la natura antielusiva dell'[articolo 20](#), la decisione dei giudici milanesi. La CTR Lombardia, fermo restando la portata interpretativa, e dunque retroattiva, della disposizione, come ribadita dal legislatore con la legge 145/2018, afferma:

- **il principio di prevalenza della sostanza sulla forma**, a cui è correlata *"l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, dal regime della tassa, avente come oggetto l'atto inteso nella sua forma documentale e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, a quello dell'imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica"* ([Cass. n. 11873/2017](#)). Ciò significa, in altri termini, che seppure è vero che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, l'[art. 20](#) impone un riferimento all'atto come negozio concretamente posto in essere e non all'atto come mero documento;
- **l'irrelevanza dell'intento perseguito dalle parti**, operando la riqualificazione sul piano oggettivo della causa del contratto e non dell'abuso, dell'elusione e della simulazione²¹.
- Secondo i giudici milanesi, infatti, l'istituto dell'abuso del diritto - disciplinato oggi dall'[art. 10-bis l. n. 212/2000](#) - presuppone una mancanza di causa economica che non è viceversa prevista per l'applicazione dell'[articolo 20](#), che si limita a imporre ai fini dell'imposizione di registro, di qualificare l'atto,

²¹ A tal fine, il collegio richiama quanto affermato da Cass. [n. 4589/2018](#) secondo cui l'[articolo 20](#) *"si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all'eventuale disegno o intento elusivo delle parti o di alcune di esse e pertanto non è possibile qualificare la disposizione della legge di registro come disposizione antielusiva senza forzarne la struttura normativa, introducendovi un elemento estraneo - appunto, l'elusività fiscale - che viceversa corrisponde solo a un'eventualità della fattispecie."* Pertanto, l'interprete deve valutare quale è il risultato concreto perseguito dalle parti e la misura dell'imposta di registro che ne consegue, a prescindere da un'indagine circa l'eventuale intenzione delle parti di eludere la normativa fiscale.

o il collegamento tra più atti, in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale." (Cass. nn. [881/2019](#) e [5748/2018](#));

- **l'identità di funzione economica tra la cessione totalitaria delle quote di una società e la cessione dell'azienda sociale**, in quanto con quest'ultima vengono cedute tutte le attività, la clientela, l'avviamento ecc. della società (artt. [2559](#) e [2560](#) cc.) (CTR Lombardia n. 5329/2019).

Interessante, inoltre, in merito alla forza riqualificatoria dell'Amministrazione finanziaria ex [articolo 20 T.U.R.](#), nonché alla retroattività della novella, è la pronuncia della CTR del Piemonte che afferma l'applicazione della tassa di registro al 3%, sia considerando la precedente formulazione, che il nuovo testo della disposizione. I giudici, infatti, sottolineano che l'ufficio non ha fatto ricorso ad elementi extratestuali o ad atti ad esso collegati per riqualificare il negozio di cessione di azienda, come invece sostenuto dalla società destinataria dell'atto impositivo. Pertanto, l'atto impugnato non contrasta con il disposto legislativo, poiché la volontà dei contraenti si è formata sul valore dell'azienda e della sua consistenza economica, che rappresenta il vero oggetto del contratto. In altri termini, nel caso di una cessione di quote in cui le parti abbiano raggiunto lo scopo oggettivo e giuridico di trasferire l'azienda (composta dai beni immobili e dall'avviamento), la modifica legislativa non può aver avuto come effetto quello di eliminare l'attività interpretativa dell'Ufficio, poiché essa può ancora legittimamente estrinsecarsi nell'unico atto portato alla registrazione. L'Ufficio, dopo aver riqualificato la cessione, nel caso di specie ha anche provveduto alla valutazione dell'avviamento e del valore del patrimonio immobiliare applicando le corrispondenti aliquote d'imposta (rispettivamente 3% e 9%) (cfr. CTR Piemonte n. 86/2021).

Secondo i giudici piemontesi, il novellato [articolo 20 d.P.R. 131/1986](#), interpretato talvolta come maggiormente restrittivo nei confronti dell'operato dell'Ufficio, consente di operare la riqualificazione degli atti sulla base dell'interpretazione degli stessi. A ben vedere, la modifica ha colpito quelle attività in cui lo scopo finale viene raggiunto attraverso una molteplicità di atti (es. cessione ramo di azienda e successiva cessione di quote sociali). In questi casi, infatti, si apprezza maggiormente la novità legislativa in quanto non può aversi riguardo ad elementi esterni. Nel caso odierno, in cui l'atto oggetto di riqualificazione è unico, la modifica legislativa non ha l'effetto di impedire la riqualificazione in cessione d'azienda. Se il cedente possedeva la totalità delle quote è indubbio che si realizza il

trasferimento dell'intero patrimonio aziendale, a nulla rilevando l'affermazione di parte ricorrente dell'inesistenza del compendio industriale ceduto. Secondo i giudici, infatti, l'utilizzo da parte della società cessionaria dei macchinari di proprietà della cedente legittima la riqualificazione dell'atto di cessione di quote in cessione di azienda (CTR Piemonte 529/2020).

In tal senso, ancora più puntuale è una recente sentenza della CTR Lazio, che ripercorre l'evoluzione normativa dell'[articolo 20 T.U.R.](#) al fine di considerare l'imposta di registro connessa alla causa concreta dell'operazione, conseguenza immediata del principio costituzionale di capacità contributiva. Secondo i giudici, infatti:

- occorre privilegiare la struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici rispetto a ciò che formalmente è stato enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, *“con la conseguenza di dover riferire l'imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati (Cass. n. 10216/2016)”*;
- tale lettura è frutto dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro da regime di tassa avente ad oggetto l'atto inteso come documento, e come contenuto una data quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, a quello dell'imposta che ha come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlata a una ben dimostrata forza economica. I giudici della commissione romana, infatti, concludono che, anche applicando retroattivamente la nuova versione dell'[articolo 20](#) alla fattispecie, gli avvisi di liquidazione impugnati resterebbero legittimi e fondati, poiché nel caso in esame non vi è alcuna necessità di ricorrere ad elementi extratestuali o ad atti collegati per riqualificare l'atto come cessione di azienda, in quanto le quote sono state trasferite con unico atto la cui intrinseca natura ed effetti giuridici sono quelli della cessione di azienda, a prescindere dalla forma apparente che è quella della cessione di quote (CTR Lazio n. 3556/21).

Analoghe conclusioni si trovano in un'altra sentenza della Commissione tributaria del Lazio, nella quale si stabilisce che l'atto avente ad oggetto la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda

sociale. Entrambi tali contratti tendono, infatti, a realizzare l'effetto giuridico del (e trovano la loro causa concreta nel) trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale da un gruppo di soggetti (partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto, o gruppo di soggetti (l'acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali) (CTR Lazio n. 1567/2020).

Si riporta, infine, la recentissima sentenza della CTR Lazio, la quale si pronuncia in merito ad un atto di cessione di crediti pro solvendo a scopo di finanziamento richiesto, che veniva registrato col pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00). Nello specifico i giudici romani contestando le motivazioni addotte da parte ricorrente, secondo le quali la cessione è inscindibile funzionalmente e logicamente dalla struttura del finanziamento, e dunque riveste natura finanziaria, ritengono legittimo l'avviso di liquidazione, richiamando [l'articolo 20 d.P.R. 131/1986](#), secondo cui ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro occorre tener conto della intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo (CTR Lazio n. 5444/2021).

- [CTR Lazio, sentenza 30 novembre 2021, n. 5444](#)
- [CTR Piemonte, sentenza 5 ottobre 2021, n. 768](#)
- [CTR Lazio, sentenza 15 luglio 2021, n. 3556](#)
- [CTR Toscana, sentenza 23 giugno 2021, n. 805](#)
- [CTR Piemonte, sentenza 4 febbraio 2021, n. 86](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 435](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 434](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 433](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 432](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 431](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 430](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 429](#)
- [CTR Piemonte, sentenza 27 luglio 2020, n. 529](#)
- [CTR Lazio, sentenza 10 giugno 2020, n. 1567](#)
- [CTR Campania, sentenza 12 gennaio 2021, n. 266](#)
- [CTR Campania, sentenza 9 gennaio 2020, n. 176](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 20 dicembre 2019, n. 5329](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 16 novembre 2019, n. 4541](#)
- [CTR Toscana, 28 febbraio 2019, n. 365](#)
- [CTR Toscana, sentenza 17 dicembre 2018, n. 2302](#)
- [CTR Toscana, sentenza 30 ottobre 2018, n. 1928](#)

CASE LAW

Infine, come anticipato, poiché le pronunce dei giudici di merito relative a detta fattispecie rappresentano la grande maggioranza del contenzioso in materia di applicazione dell'[articolo 20 T.U.R.](#), si è scelto di dare specifica evidenza ad alcune sentenze delle Commissioni tributarie provinciali.

In particolare, a sostegno della legittimità dell'avviso di liquidazione, le CTP hanno dichiarato:

- a) la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate nel qualificare un atto di cessione totalitaria di quote in cessione di azienda. Esso, infatti, si concretizza nell'accertare il **trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un soggetto all'altro**, senza nemmeno dover dimostrare l'intento elusivo come affermato dalla Cassazione con [ord. n. 24594/2015](#) (CTP Verona n. 139/2018).

- b) La necessità di attribuire **rilevanza preminente alla causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti**, riprendendo una recente sentenza della Cassazione (n. [881/2019](#)) circa la effettiva sussistenza della cessione d'azienda e l'attività interpretativa del singolo atto registrato, nella parte in cui ha ritenuto che *"una cessione totale delle quote di una società a responsabilità limitata e del suo intero patrimonio, sottenda l'alienazione della correlativa azienda, in quanto complesso di beni organizzati funzionalmente per l'esercizio dell'attività economica imprenditoriale"*. In particolare, secondo il collegio, non è rilevante né che la cessione sia avvenuta con unico atto, quindi non preceduto né seguito da altri negozi, né la qualità della società finanziaria della cedente poiché l'intento elusivo non è essenziale rilevando piuttosto l'effetto finale oggettivo del negozio, che vede l'azienda nella piena disponibilità della cessionaria delle quote sociali (CTP Torino n. 1272/2019).

Di particolare interesse risultano, inoltre, due ulteriori sentenze, una della CTP di Mantova e l'altra della CTP di Pesaro. Nella prima il collegio si esprime in merito alle seguenti eccezioni di parte ricorrente volte ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione. In particolare:

1. aderendo all'orientamento di legittimità largamente maggioritario, la CTR ritiene che **la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda**. Ciò anche considerando che l'unica quota sociale rappresentativa dell'intero capitale è stata ceduta per un corrispettivo molto al di sopra del relativo valore nominale. Ne consegue che il maggiore valore attribuito alla quota totalitaria non può che riferirsi alla cessione dell'azienda e alla sua patrimonializzazione. È da escludere, infatti, che il valore attribuito alla quota sia in funzione della sola ipotetica redditività della società medesima (neppure ipotizzata, tant'è che non sono stati allegati bilanci) o della esclusiva valorizzazione del "diritto personale di partecipazione alla vita societaria", come dedotto dalle società ricorrenti.
2. pur aderendo alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la modifica disposta con la legge di bilancio 2018 non ha natura interpretativa ma innovativa, **[l'art. 1, comma 87, lett. a\)](#) non avrebbe comunque effetti pratici nell'ipotesi di cessione totalitaria delle quote societarie**, connaturata dal

passaggio di ogni potere sull'insieme dei ben sociali, materiali ed immateriali. Conseguentemente, **la disposizione non esplica alcun effetto retroattivo** ([Cass. n. 2007/2018](#)). L'[articolo 20 d.P.R. 131/1986](#), anche nella sua attuale formulazione, continua infatti a consentire che l'imposta venga applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente sulla base degli elementi desumibili dall'unico atto tassato, senza procedere ad alcun riferimento ad elementi extratestuali o ad altri atti collegati all'atto sottoposto a registrazione, salvo in questo caso quanto disposto dall'[art. 53-bis d.P.R. 131/1986](#), che rinvia all'[art. 10-bis l. n. 212/2000](#).

3. La CTP evidenzia il **mancato contrasto con la direttiva europea n. 7/2008 sulla tassazione della raccolta di capitali**, ai fini della valutazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiesto dalla parte ricorrente. Secondo i giudici, infatti, la direttiva in questione riguarda esclusivamente l'Iva, come dimostrano gli atti di recepimento nella legislazione nazionale, fra i quali il [d.lgs. 42/2015](#). La cessione totalitaria di quote di una società ad altro soggetto, invece, non rientra nell'ambito di applicazione della citata direttiva.
4. Infine, **non risulta violato il principio di alternatività fra IVA e imposta di registro**. Invero, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[art. 2, co. 3, lett. b\) d.p.r. 633/1972](#), la cessione di azienda non è considerata cessione di beni e non è quindi soggetta ad IVA. (CTP Mantova n. 224/2018).

Quanto alla decisione della CTP di Pesaro, le principali motivazioni con le quali i giudici hanno confutato le ragioni di parte ricorrente sono le seguenti:

1. [l'articolo 20](#) dispone che nell'imposizione del negozio deve attribuirsi **rilievo preminente alla sua causa reale ad alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti**. Inoltre, la disposizione **non richiede necessariamente l'intento elusivo**; pertanto, il tema d'indagine non consiste nell'accertare cosa la parti hanno scritto, ma **cosa le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale**.
2. Il tributo del registro può atteggiarsi sia come imposta quando è rapportato in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, assunto dal legislatore come indice di capacità contributiva, sia come tassa, quando è dovuto in

- misura fissa, in tal caso trovando come presupposto e giustificazione la prestazione di un servizio, cioè la registrazione (e conservazione) di un atto.
3. La sentenza della Cassazione richiamata da parte ricorrente ([n. 2054/2017](#)) non considera la **molteplicità delle forme in cui l'autonomia contrattuale prevista dall'[art. 1322 c.c.](#) può potenzialmente esprimersi**, né dà il giusto spazio alla c.d. "**causa concreta**" del contratto, ovvero lo scopo pratico del negozio inteso come funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. Tale questione non può essere sbrigativamente superata richiamando l'intangibilità dello schema negoziale tipico, e neppure il fenomeno del collegamento negoziale.²²
 4. Secondo la Corte di Giustizia, per stabilire se una pluralità di prestazioni costituisce più attività indipendenti o una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell'operazione in questione, tenendo conto dell'obiettivo economico della stessa. Secondo la CTP, quindi, tale esito è coerente con il principio generale, per cui il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello da lui scelto in base a sue considerazioni soggettive comunque esse siano state tradotte in atti formali.
 5. Quando gli atti sono plurimi e funzionalmente collegati, quando cioè la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, non può rilevare che la causa concreta dell'operazione complessiva. In termini generali, da oltre un decennio la giurisprudenza di legittimità ha rivisitato in senso critico la teoria della "*causa tipica*" e si è accostata alla teoria della "*causa concreta*", ridefinendo la causa negoziale come la sintesi degli interessi oggettivati nell'operazione economica, prescindente dall'astrattezza giuridico-formale del tipo. Pertanto, l'imposta di registro deve configurarsi come **imposta di negozio correlata alla causa concreta dell'operazione**, quale corollario immediato del principio costituzionale di capacità contributiva. (CTP Pesaro n. 3/2019).

²² Quest'ultimo è definito come quel "*meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi*" ([Cass. n. 12454/2012](#)).

- [CTP Caserta, sentenza 31 gennaio 2020, n. 218](#)
- [CTP Torino, sentenza 21 ottobre 2019, n. 1272](#)
- [CTP Roma, sentenza 20 settembre 2019, n. 11880](#)
- [CTP Pesaro, sentenza 2 gennaio 2019, n. 6](#)
- [CTP Pesaro, sentenza 2 gennaio 2019, n. 3](#)
- [CTP Mantova, sentenza 7 dicembre 2018, n. 224](#)
- [CTP Latina, sentenza 23 novembre 2018, n. 1326](#)
- [CTP Pesaro, sentenza 17 agosto 2018, n. 491](#)
- [CTP Verona, sentenza 15 maggio 2018, n. 139](#)

CASE LAW

a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione

La disamina della giurisprudenza di merito relativa alla fattispecie della cessione totalitaria di quote sociali evidenzia, inoltre, alcune **sentenze di parere opposto**, che ritengono illegittima la riqualificazione dell'atto di cessione totalitaria di quote in cessione di azienda, con conseguente annullamento degli avvisi di liquidazioni emessi dall'Agenzia delle Entrate. Tale annullamento è motivato dai giudici tributari con argomentazioni diverse, relative in particolare all'interpretazione dell'[art. 20](#) alla luce della modifica apportata con la legge di bilancio 2018, nonché al riconoscimento di norma di interpretazione autentica al dettato normativo previgente.

Si segnala una prima sentenza con la quale i giudici della CTR Piemonte hanno ritenuto illegittima la riqualificazione degli atti negoziali **perché carente dei requisiti minimi di motivazione**. Nello specifico, l'Ufficio non ha addotto una persuasiva ragione giustificativa del proprio operato: non ha richiamato, infatti, i criteri di indagine impiegati per ricostruire né la comune intenzione dei contraenti, né l'intrinseca natura dell'atto e dei suoi effetti giuridici rispetto al titolo e ad alla sua forma apparente (CTR Piemonte n. 650/2021).

Interessanti, inoltre, le motivazioni con cui i giudici fiorentini hanno ribaltato l'esito di primo grado, sostenendo che non si può ritenere, come fosse un assioma, che ogni trasferimento totalitario di quote di società rappresenta una cessione di azienda, come tale assoggettabile alla correlativa imposta di registro. Se così fosse non si avrebbe un'imposta di registro applicata alla cessione delle quote in quanto tale. Secondo il collegio fiorentino, le pattuizioni contrattuali rispecchiano i caratteri della cessione di

partecipazioni sociali, soprattutto considerando che nel caso di specie non risultano volturate le concessioni governative in capo alla società cedente. Ne consegue che, contrariamente alle ipotesi di cessione di azienda in cui gli elementi patrimoniali appartenenti alla società le cui quote sono cedute sono delimitati o parzializzati, in questa fattispecie concreta di cessione di quote non muta la soggettività giuridica del titolare dell'azienda. Nemmeno rileva la questione connessa al rischio di perdere le concessioni, poiché rappresenta un elemento, di per sé non illegittimo né abusivo, concorrente nell'apprezzamento del valore delle quote compravendute. Invero, una società titolare di azienda ed in possesso di determinate concessioni o autorizzazioni ha maggior valore di una società che ne sia priva. (CTR Toscana n. 583/2021).

Ancora, la commissione tributaria regionale del Lazio argomenta la decisione di annullamento dell'avviso di liquidazione facendo riferimento alla lettera della norma, la quale specifica che gli atti presentati per la registrazione scontano l'imposta sulla base dei loro effetti giuridici, al di là di come le parti abbiano denominato il negozio giuridico incorporato. Secondo il collegio romano, a delimitare la portata di questa disposizione torna utile il confronto con il previgente [articolo 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269](#), laddove disponeva che: " *le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la forma apparente*". Infatti, tale disposizione faceva un generico riferimento agli effetti dell'atto senza riportare l'aggettivo "giuridici" come, invece, riportano i successivi artt. 20 e 19 e ciò sta a significare che solo l'art. 8 poteva lasciare intendere che l'imposta potesse essere rapportata agli effetti economici dell'atto. Con l'introduzione dell'[art. 20](#) del TUR, dunque, l'imposta non può più essere rapportata ad eventuali effetti economici o alla causa concreta dell'atto ma semplicemente agli effetti giuridici. Con questa sentenza, la Commissione si discosta pienamente dal prevalente indirizzo interpretativo che avalla una lettura del presupposto d'imposta sulla base degli effetti economici, anziché giuridici, dell'atto, sia perché in contrasto con la lettera e con l'evoluzione della norma, sia perché, finisce per modificare il presupposto d'imposta legislativamente definito (CTR Lazio n. 300/2021).

Nella stessa direzione, una precedente sentenza sempre della commissione romana con la quale si afferma che la precedente formulazione dell'[art. 20](#) non era, solo "una norma interpretativa degli atti registrati", bensì una "disposizione intesa a identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario" ([Cass. n. 25001/2015](#)) che dava prevalenza alla causa reale ("intrinseca natura" ed "effetti giuridici degli atti") rispetto

all'assetto cartolare ("il titolo e la forma apparente"), mirando alla regolazione degli interessi realmente perseguita dalle parti - anche se attraverso ulteriori accordi extratestuali - e segnatamente del risultato economico emergente dal collegamento tra più negozi a prescindere da eventuali "intenti elusivi". Infatti, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge della novella dell'[art. 20](#), per la corretta tassazione dell'atto non rilevano *"gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)"*. Inoltre, con l'altra novella disposta dalla Legge Bilancio 2018 per l'[art. 53-bis d.P.R. 131/1986](#), rubricato "Attribuzioni e poteri degli Uffici", si restituisce all'[art. 20](#) l'originaria struttura di "imposta d'atto", regolando - con il rinvio all'[art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente](#) - ogni riqualficazione antielusiva, anche mediante atti collegati o elementi extra testuali, ove si ravvisi un abuso del diritto. Infine, il successivo intervento della Legge di bilancio 2019 sancisce *apertis verbis* l'efficacia retroattiva del novellato [articolo 20](#) per tutti i rapporti non esauriti (CTR Lazio n. 2334/2020).

Interessante, inoltre, riportare quanto affermato dalla Commissione tributaria della Campania, che ritiene illegittima la riqualficazione operata dall'Ufficio e, quindi, l'avviso impugnato, non risultando dagli atti di causa i presupposti per il diverso istituto dell'abuso del diritto fiscale, per applicare il quale è necessario provare l'intento elusivo (CTR Campania n. 4953/2020).

Da ultimo, si richiama la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, secondo la quale nell'ipotesi di cessione di una partecipazione, trova applicazione la recente interpretazione dell'[art. 20](#) fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza [n. 158/2020](#), in base alla quale l'imposta di registro va calcolata facendo riferimento esclusivamente all'atto presentato alla registrazione e non già alla cosiddetta causa reale dell'operazione o al risultato che in concreto vogliono raggiungere le parti del contratto. Secondo il collegio milanese, infatti, la nuova formulazione dell'[art. 20 del T.U.R.](#), agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, consente di attribuire rilevanza soltanto agli effetti giuridici di ciascun atto presentato alla registrazione e non anche ad altri atti collegati o ad elementi extratestuali. E' giocoforza, allora, concludere che la cessione di una partecipazione totalitaria non potrà essere assimilata ad una cessione di azienda (CTR Lombardia n. 3829/2021).

- [CTR Lombardia, sentenza 22 novembre 2021, n. 4230](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 22 ottobre 2021, n. 3829](#)
- [CTR Piemonte, sentenza 6 settembre 2021, n. 650](#)
- [CTR Toscana, sentenza 17 maggio 2021, n. 583](#)
- [CTR Lazio, sentenza 20 gennaio 2021, n. 300](#)
- [CTR Campania, sentenza 22 ottobre 2020, n. 4953](#)
- [CTR Lazio, sentenza 22 luglio 2020, n. 2334](#)
- [CTR Campania, sentenza 22 giugno 2020, n. 3050](#)
- [CTR Lazio, sentenza 18 giugno 2020, n. 1707](#)
- [CTR Emilia Romagna, sentenza 12 luglio 2019, n. 1405](#)
- [CTR Piemonte, sentenza 31 maggio 2019, n. 699](#)

CASE LAW

Infine, quanto alle pronunce delle CTP che hanno ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate a valle dell'attività di riqualificazione della fattispecie, si riportano i principi di maggior rilievo affermati a sostegno delle tesi formulate dalle parti ricorrenti:

- a) ai fini dell'imposta di registro, la tassazione a cui è soggetta la cessione di quote, diversa da quella cui è sottoposta la cessione di azienda, è prevista per legge. L'applicazione dell'[art. 20](#) che deriverebbe dall'interpretazione che ne fa l'Ufficio, comporterebbe l'abrogazione della previsione dell'art. 11 della tariffa del d.P.R.131/1986, che non prevede differenze tra la cessione di quote parziale o totalitaria (CTP Piacenza n. 105/2018).
- b) Non è sufficiente il mero richiamo all'atto oggetto di tassazione, come precisato dalla [Cass. n. 33229/2018](#) (CTP Roma n. 6097/2020).
- c) La funzione tipica dell'[articolo 20](#) voluta dal legislatore non contrasta con la nuova disciplina dell'abuso del diritto introdotta dall'[art. 10-bis, l. 212/2000](#). In tal senso, [Cass. n. 2054/2017](#) ha chiarito che se è vero che l'amministrazione finanziaria non è tenuta ad accogliere acriticamente il *nomen* degli atti proposti dai contribuenti e portati alla registrazione, è altrettanto vero che essa non è dotata del potere di esorbitare dallo schema negoziale dell'atto, né deve ricercare un presunto effetto economico dell'atto", superandone gli effetti giuridici (CTP Roma n. 11802/2019).

- d) Ai fini della qualificazione dell'atto, è del tutto irrilevante la circostanza che le parti per valutare il valore delle quote abbiano impiegato un criterio che si utilizza per la valutazione delle aziende, in quanto si tratta di un elemento extra-testuale (CTP Torino n. 1132/2019).
- e) Con la modifica dell'[articolo 20](#) il legislatore ha voluto circoscrivere il potere di rettifica rendendo libera ed inattuabile la scelta tra le molteplici forme giuridiche alternative per perseguire un dato risultato pratico. Inoltre, la norma novellata avendo un evidente scopo chiarificatore, si parifica alle norme interpretative, con la conseguenza che correttamente la difesa ne invoca l'applicazione anche agli atti formati prima della sua formale entrata in vigore, attribuendole efficacia retroattiva. Inoltre, la cessione totalitaria delle quote di una società e la cessione dell'azienda differiscono per l'oggetto perché nel primo caso cambia il soggetto giuridico e passano tutte le relative posizioni attive e passive (ivi comprese quelle tributarie); invece, nel secondo caso le posizioni giuridiche attive e passive restano in capo al cedente e gli elementi attivi e passivi che vengono trasferiti sono solo quelli di cui le parti hanno espressamente fatto menzione nell'atto; si hanno poi differenti conseguenze in ordine alla sorte dei crediti, alla liberazione dei debiti, alla successione nei contratti (CTP Pesaro n. 408/2018).
- f) Indipendentemente dalla modifica voluta dalla legge di bilancio 2018, si ritiene l'[articolo 20](#) "*norma di interpretazione dell'atto*", mancante di forza antielusiva e conseguentemente incapace di sindacarne gli effetti economici. Ne deriva che, nelle ipotesi in cui i contraenti hanno optato per una figura negoziale tipica (cessione di quote e, non cessione di azienda), in ossequio all'autonomia dei privati, gli effetti giuridici dell'atto devono essere ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore. Secondo i giudici, la cessione d'azienda soggiace ad un regime giuridico differente, non solo in termini di tassazione dell'atto, ma anche di "disciplina" della fattispecie (si pensi, ad es., al divieto di concorrenza, alla successione nei contratti, alla responsabilità per debiti). Ne deriva che la contestazione operata dal fisco "*deve trovare fondamento nella dimostrazione in concreto della condotta "abusiva", che non può essere basata esclusivamente sul richiamo ad una differente figura negoziale, anch'essa tipica.*" (CTP Napoli n. 10210/2018).

- g) quando l'indagine, ai fini impositivi, sugli effetti economici ultimi raggiunti voglia deviare rispetto agli effetti giuridici degli atti registrati, allora bisognerà ricorrere non all'[art. 20](#) così come modificato dalla legge di bilancio 2018, ma all'[art. 10-bis, l. 212/2000](#) in materia di anti-abuso, fermo restando in capo all'Amministrazione l'onere di tenere in considerazione tutte le tutele previste a favore del contribuente e delle operazioni economiche da questi intraprese. Secondo l'interpretazione del Collegio, i ricorrenti hanno legittimamente scelto una via diversa da quella della cessione dell'azienda anche per i diversi effetti giuridici delle due operazioni. Peraltro, nel nostro ordinamento vige il principio del legittimo risparmio di imposta che consente al contribuente di adottare, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, quello fiscalmente meno oneroso. (CTP Milano n. 3515/2021).
- h) Fermo restando la distinzione tra "atto" e "documento" ai fini dell'applicazione dell'[articolo 20](#) – centrata sulla distinzione gnoseologica tra l'oggetto di un negozio giuridico e la forma che lo esprime — si deve riconoscere che un'unica forma (l'atto notarile) rivela due distinti contratti di cessione. I giudici, inoltre, hanno ribadito la perdurante validità dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale le cessioni di quote sociali, anche se contenute in un unico documento, come nel caso di specie, costituiscono disposizioni negoziali che rilevano autonomamente ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, a cagione delle citate rilevanti differenze tra gli effetti giuridici ed economici prodotti dai negozi di cui trattasi, per cui deve escludersi la legittimità di interpretazioni che equiparino la cessione di quote alla cessione di azienda (CTP Ferrara n. 41/2020).

- [CTP Milano, sentenza 15 gennaio 2021, n. 3515](#)
- [CT I grado Bolzano, sentenza 21 aprile 2021, n. 62](#)
- [CTP Roma, sentenza 28 luglio 2020, n. 6097](#)
- [CTP Ferrara, sentenza 10 febbraio 2020, n. 41](#)
- [CTP Milano, sentenza 17 dicembre 2019, n. 5640](#)
- [CTP Brescia, sentenza 3 dicembre 2019, n. 761](#)
- [CTP Roma, sentenza 20 settembre 2019, n. 11880](#)
- [CTP Roma, sentenza 19 settembre 2019, n. 11802](#)
- [CTP Torino, sentenza 19 settembre 2019, n. 1132](#)
- [CTP Napoli, sentenza 17 settembre 2018, n. 10210](#)
- [CTP Napoli, sentenza 6 luglio 2018, n. 7229](#)
- [CTP Pesaro, sentenza 4 luglio 2018, n. 408](#)
- [CTP Piacenza, sentenza 18 giugno 2018, n. 105](#)

CASE LAW

b) La posizione della Corte di Cassazione

In questa sede sono riportati i principi di maggior rilievo per la materia in esame affermati dalla giurisprudenza di legittimità, rimandando per una disamina più completa alla parte I, par. 3.1.

Nello specifico, l'orientamento della Suprema Corte è consolidato nel ritenere che **la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale**: entrambi i contratti, infatti, tendono a realizzare l'effetto giuridico del trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto, o gruppo di soggetti (l'acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali) e trovano la loro causa in detto trasferimento (Cass. nn. [881/2019](#), [24594/2015](#)). Sul piano degli effetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, dalla descritta identità di funzione deriva l'esigenza di considerare la cessione totalitaria di quote sociali come cessione dell'azienda, in **quanto l'[art. 20 del T.U.R.](#) impone di privilegiare la natura sostanziale e la causa concreta dell'atto rispetto al titolo e alla forma apparente dello stesso**. Tali principi sono stati affermati dalla Cassazione anche con riferimento ad ipotesi di pattuizioni frazionate in più atti, anche non contestuali, oggettivamente idonee a produrre un certo effetto giuridico (Cass. nn. [11667/2017](#), [24594/2015](#)).

Inoltre, un ulteriore consolidato approdo della giurisprudenza della Corte di Cassazione disconosce la finalità antielusiva all'[art. 20](#). Infatti, l'istituto dell'abuso del diritto presuppone una mancanza di causa economica che non è viceversa prevista per l'applicazione di tale disposizione. Quest'ultima impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva. Ne consegue che l'interprete è chiamato a valutare quale risultato concreto abbiano inteso perseguire le parti e individuare quale sia l'imposta di registro per esso, a prescindere da un'indagine circa le eventuali intenzioni delle parti di eludere la normativa fiscale (Cass. nn. [881/2019](#); [4589/2018](#)).

Non rileva, inoltre, la buona o mala fede dei contraenti, in quanto, qualora per ipotesi le parti avessero raggiunto un risultato elusivo delle norme fiscali pur senza averlo voluto, dovrebbero comunque pagare l'imposta relativa a quel risultato concretamente ottenuto ([Cass., n. 4589/2018](#)).

b.1) Il caso dell'unitarietà dell'operazione negoziale preliminare-definitivo con l'applicazione dell'imposta in misura fissa

Infine, merita attenzione un caso affrontato recentemente dalla Cassazione, relativo alle conseguenze, nell'ambito del sistema dell'imposta di registro, della **vicenda negoziale contratto preliminare – definitivo** che, per la sua specificità, va tenuta distinta dalle fattispecie caratterizzate da una pluralità di atti diversi o dalla presenza di un collegamento negoziale (Cass. n. 17904/2021).

La Suprema Corte ha evidenziato che tale sequenza, dal punto di vista fiscale, deve essere considerata come **un'unica manifestazione di capacità contributiva**. Essa è espressione della medesima operazione economica e rileva come tale nell'ambito del sistema dell'imposta di registro. Invero, la fattispecie contrattuale, sebbene costituita da due momenti distinti, esprime l'unicità dell'affare in cui si avvicendano due atti diversi (preliminare - definitivo), ma finalizzati al perseguimento di un unico risultato finale, nella specie la cessione di partecipazioni societarie. Tale valutazione circa l'unicità della complessiva operazione negoziale investe il profilo della tassazione. In particolare, a tal fine, l'obbligo di registrazione dell'atto preliminare di cessione di quote sociali è determinato dalla forma assunta nel caso concreto dal negozio giuridico utilizzato, senza che rivesta alcuna rilevanza il suo oggetto, ossia il trasferimento di partecipazioni. Ciò significa che l'imposizione in misura fissa non è collegata alla natura e agli effetti che l'atto presentato alla registrazione produce, bensì alla mera esecuzione della formalità.

Pertanto, l'imposizione in misura fissa è connessa alla rilevanza dell'atto come documento e non come negozio giuridico.

Nel caso concreto all'esame della Corte di legittimità, il contratto preliminare ha previsto l'anticipazione del corrispettivo pattuito e, trattandosi di operazione non soggetta ad IVA (cessione di partecipazioni societarie), in ragione del principio di alternatività, previsto dall'[art. 40 T.U.R.](#), deve essere assoggettata all'imposta di registro che, sulla somma versata a titolo di acconto - prezzo, con riferimento alla cessione di quote di partecipazione societarie, va applicata in misura fissa. Infatti, tale compravendita, se effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere registrata in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'[art. 11, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986](#); invece, se effettuata mediante scrittura privata non autenticata deve essere registrata solo in caso d'uso ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'[art. 2, Tariffa, Parte Seconda, d.P.R. n. 131/1986](#). Anche l'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione 35/E del 2 aprile 2015](#) ha espressamente ritenuto applicabile il citato [art. 11, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986](#) agli atti di cessione di quote sociali a contenuto patrimoniale.

Tanto premesso, alla luce dell'unitarietà della operazione negoziale preliminare – definitivo, secondo la Suprema Corte, *“non si comprenderebbe come la tassazione del contratto preliminare per il quale sono previsti acconti possa eccedere quella (in misura fissa) del definitivo.”* Invero, la fattispecie a formazione progressiva in esame, in quanto tale, esprime un'unica manifestazione di capacità contributiva. Tuttavia, ciò che la caratterizza è la circostanza che la sequenza preliminare/definitivo si perfeziona solo al momento della stipula di quest'ultimo. In altri termini, il preliminare è tassato in quanto considerato "un tutt'uno" con il definitivo. Pertanto, una lettura dell'atto di preliminare di cessione di quote con acconto prezzo che non tenesse conto del carattere strumentale dello stesso rispetto alla stipula del definitivo, per il quale il legislatore ha previsto un regime agevolativo, sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone di trattare con il medesimo criterio le identiche manifestazioni di capacità contributiva. La tassazione del contratto preliminare è, infatti, una mera anticipazione del carico tributario dovuto per la stipula del definitivo, in quanto solo con la stipula di quest'ultimo il contribuente manifesta la propria capacità contributiva: ne consegue che, *“da un lato, la tassazione con l'imposta proporzionale dell'acconto del contratto preliminare, a prescindere dal definitivo, rappresenterebbe un prelievo non*

supportato da alcuna manifestazione di capacità contributiva; dall'altro appare una valutazione incongrua a fronte di una tassazione del definitivo in misura fissa.”.

- [Cass., Sez. V, ordinanza 23 giugno 2021, n. 17904](#)
- [Cass., Sez. V, sentenza 16 gennaio 2019, n. 881](#)
- [Cass., Sez. V, sentenza 31 luglio 2018, n. 20263](#)
- [Cass., Sez. V, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4589](#)
- [Cass., Sez. VI, ordinanza 2 dicembre 2015, n. 24594](#)

CASE LAW

5.2 La sequenza di atti formalmente autonomi ma collegati all'atto di cessione di quote sottoposto a registrazione

In tale ipotesi, la valutazione degli effetti giuridici non si limita al singolo atto presentato alla registrazione, ma risulta dalla ricostruzione della intera vicenda, allo scopo di dimostrare la sussistenza degli elementi fattuali e giuridici giustificativi della operata riqualificazione dei diversi atti che, ancorché formalmente autonomi, sono collegati tra loro. Nello specifico, tale fattispecie è caratterizzata dalla riqualificazione della cessione di quote come cessione di azienda, sulla base della rilevanza decisiva che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di attribuire ad altri negozi giuridici ricollegabili all'atto sottoposto alla registrazione. Si tratta, in particolare, di atti di fusione e scissione societaria o, più semplicemente, di un trasferimento della sede sociale.

Nell'ambito di questa macro fattispecie, l'analisi che segue si è concentrata sulle seguenti operazioni negoziali:

- II.a) Ipotesi caratterizzate dal conferimento di immobile o di azienda (o ramo d'azienda) e dalla cessione di quote
- II.b) Altri particolari casi di cessione di quote e altri atti formalmente autonomi ma collegati all'atto sottoposto a registrazione

5.2.1 Ipotesi caratterizzate dal conferimento di immobile o di azienda (o ramo d'azienda) in una società e dalla successiva cessione di quote

a) L'orientamento dei giudici di merito:

a.1) La legittimità dell'atto riqualificato

Con riferimento al contenzioso derivante dalla riqualificazione dell'Agenzia delle entrate, in presenza di atti di conferimento di azienda (e, in qualche caso di immobili anche gravati da mutui ipotecari) con successiva cessione di quote, si evidenziano di seguito alcune sentenze a favore dell'ente impositore intervenute comunque prima della normativa della legge di bilancio 2019.

Nella prima pronuncia si legge che l'operazione di conferimento del ramo d'azienda è da riqualificarsi in cessione d'azienda e che incombe sul contribuente la prova dell'esistenza di ragioni economiche alternative idonee a rendere conto della scelta operata. Qualificare l'imposta come imposta di atto legittima una violazione dei principi di uguaglianza (artt. [3](#), [53](#) e [97](#) della Costituzione). Tale conclusione deriva dalla adesione del collegio a quanto affermato da [Cass., n. 4407/2018](#) secondo cui non è possibile dare valore retroattivo all'applicazione dell'[art. 20 del T.U.R.](#) (CTR Veneto n. 279/2018).

Nella stessa direzione, i giudici della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia affermano che il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il Fisco, in base alle circostanze obiettive del caso concreto, riconosce nell'operazione complessiva la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente (cfr. [Cass., n. 6758/2017](#)). Ancora, i giudici, a sostegno del principio di diritto formulato, riportano quanto affermato in [Cass. n. 11873/2017](#): *"In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell'imporre di qualificare l'atto (o più atti collegati) avendo riguardo all'intrinseca portata oggettiva ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, non assolve alla funzione di recupero delle imposte "eluse", sicché è irrilevante la ricerca della causa economica dell'operazione, non essendo richiesta, a fini impositivi, alcuna valutazione circa l'esistenza o meno di valide ragioni giustificatrici dell'operazione medesima ..."* (CTP Reggio Emilia n. 288/2018).

Di pari tenore, la sentenza della CTR Lombardia, nella quale il collegio aderisce a quell'orientamento della Cassazione, secondo cui *"è da escludere che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, sia disposizione predisposta al recupero di imposte "eluse", perché l'istituto dell'abuso del diritto" - ora disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, disposizione*

ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame - presuppone una mancanza di "causa economica" che non è viceversa prevista per l'applicazione dell'art. 20 citato, disposizione la quale semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto, o il collegamento di più atti, in ragione della loro intrinseca portata, cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale." Infine, analogamente a quanto già riportato nel commento alla precedente sentenza, i giudici ribadiscono quell'orientamento di legittimità che esclude l'efficacia retroattiva dell'[articolo 20](#) come novellato, attribuendo allo stesso *portata innovativa facendo leva sulla mancanza* di: i) un'esplicita previsione dell'efficacia retroattiva; ii) «adeguati motivi di interesse generale» che giustificerebbero la retroattività della norma; iii) «un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore» (CTR Lombardia n. 5498/2018).

- [CTR Lombardia, sentenza 17 dicembre 2018, n. 5498](#)
- [CTP Reggio Emilia, sentenza 4 dicembre 2018, n. 288](#)
- [CTR Veneto, sentenza 15 marzo 2018, n. 279](#)

CASE LAW

a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione

Particolare attenzione merita un'ipotesi, di cui si è recentemente occupata la CTR Lombardia, di riqualificazione di diverse operazioni (costituzione di una società, con conferimento di azienda, conferimento di compendio industriale, concessione in locazione dell'unità immobiliare) intercorse tra tre società come unica cessione di ramo d'azienda. In particolare, la CTR lombarda, che si è espressa **a favore delle società ricorrenti**, nel qualificare la norma intervenuta con la legge di bilancio 2018 come norma di interpretazione autentica (e non innovativa come sostenuto da una parte della giurisprudenza della cassazione, ad es. la n. 2007/2018), ritiene che la questione relativa al potere di riqualificazione degli atti ai sensi dell'[articolo 20](#) sia stata definitivamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza [n. 158/2020](#) che ha precisato, per la parte di interesse, *che nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento),*

prescindendo da quelli «extratestuali e dagli atti a esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi (CTR Lombardia n. 82/21).

In un'altra sentenza, la stessa Commissione si pronuncia ancora a favore di parte ricorrente, in merito alla legittimità di un avviso di liquidazione ex [articolo 20](#) derivante dall'analisi di una successione di atti intervenuti tra due società (costituzione di nuova società, conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione di quote societarie). In particolare, i giudici ritengono che le argomentazioni addotte a fondamento dello stesso devono ritenersi superate dall'[art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145](#) della legge n. 145/2018, con il quale il Legislatore ha espressamente chiarito che "*L'articolo 1, comma 87, lettera a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1 del TU di cui al DPR 26.04.1986 n. 131*". A riguardo, evidenziano ancora i giudici, che già la relazione illustrativa al disegno di Legge, che ha condotto alla promulgazione dell'[art. 1, comma 87, lett. a\)](#) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, precisava che "*La norma in esame è volta a definire la portata della previsione di cui all'art. 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al **singolo atto** presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altra negozi giuridici 'collegati' con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, per esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)* (CTR Lombardia n. 2529/2019).

Nella stessa direzione, la stessa Commissione tributaria specifica in un caso analogo che le pattuizioni contrattuali rispecchiano i caratteri della cessione di partecipazioni sociali e non della cessione di azienda, per le seguenti ragioni:

1. non vi è alcun elemento che possa ricondurre l'atto ad una cessione di "un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" ([art. 2555 c.c.](#));
2. nel caso di cessione delle partecipazioni, a differenza della cessione di azienda, non è mutata la soggettività giuridica del titolare dell'azienda, le autorizzazioni e le concessioni non devono essere volturate ecc.;

3. gli elementi patrimoniali appartenenti alla società - le cui quote sono state cedute - non sono delimitati o parzializzati, come invece sarebbe stato possibile nella cessione di azienda;
4. non vi è obbligazione residua (i.e. nei rapporti debitori come regolati dalle norme che disciplinano il caso di cessione di azienda) da parte del venditore nei confronti di terzi.

Ne deriva, secondo i giudici milanesi, che non emergono elementi incoerenti rispetto alla cessione di partecipazioni sociali o comunque tali da indurre ad una riqualificazione dell'atto. In sintesi, anche a voler ignorare il chiarimento legislativo intervenuto, che si è reso necessario anche in ragione dell'invalsa prassi (dettata dal regime di cui all'art. 176 TUIR) di conferimento dell'azienda in società e di successiva cessione delle partecipazioni, nel caso in oggetto l'atto era certamente un atto di cessione di quote (CTR Lombardia n. 2846/2021).

Ancora dello stesso tenore, la CTR Palermo ribaltando la sentenza di primo grado che si era pronunciata sulla legittimità dell'avviso di liquidazione dell'AE sulla base dell'applicabilità dell'art. 20 del DPR 131/1986 ritenendo i due negozi giuridici, conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione di quote sociali, come un fenomeno unitario, visto in connessione con le altre disposizioni dello stesso atto normativo della legge speciale dell'imposta di registro. Secondo il collegio, il richiamato art. 20 del Testo Unico del Registro è deputato a tassare il mero significato giuridico del singolo atto presentato alla registrazione, riguardando la sua qualificazione giuridica e non gli effetti economici emergenti. Dunque, gli atti di conferimento d'azienda e di cessione della totalità delle quote non possono essere automaticamente riqualificati come unico negozio di cessione del ramo aziendale. Ciò in quanto, sotto il profilo degli effetti giuridici prodotti, v'è una netta differenza tra cedere un'azienda e cedere le partecipazioni. In effetti, le disposizioni contenute negli articoli [2558](#) e [2559](#) cod. civ. relative alla successione nei contratti e alla cessione di crediti valgono solo in caso di cessione dell'azienda e non per il trasferimento delle partecipazioni, ove i crediti della società ceduta continuano a ricadere su quest'ultima e quindi indirettamente sull'acquirente delle quote; lo stesso può dirsi con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta che continuano a interessare il venditore salvo il consenso dei creditori, mentre, in caso di cessione delle quote, essi gravano sul contenitore societario e, pertanto, indirettamente sull'acquirente delle partecipazioni. È proprio per la diversità dei due negozi che nell'applicazione dell'articolo 20 si deve aver riguardo al contenuto e agli effetti che emergono dall'atto, senza possibilità né di utilizzare

elementi estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli che risultano dalla concreta realizzazione della volontà delle parti. A sostegno della tesi i giudici palermitani richiamano la recente [ordinanza 19 luglio 2021, n. 20641](#), con la quale la Suprema Corte di Cassazione afferma: *è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intrinseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto". (...) "A diversi limiti, soggiace la potestà dell'Amministrazione finanziaria quando la riqualificazione è diretta a far valere il collegamento negoziale e, più in generale, qualunque forma di abuso del diritto ed elusione fiscale, ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 10-bis, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell'atto da registrare. L'azione accertatrice, in tali casi, si deve attuare mediante apposito e motivato atto impositivo, preceduto - a pena di nullità - da una richiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo termine, il tutto da svolgersi all'interno di uno specifico procedimento di garanzia. ; procedimento che non è stato seguito nella fattispecie in esame come evidenziato dai giudici di prime cure nella sentenza appellata, ancorché antecedentemente alla evoluzione normativa e giurisprudenziale (CTR Sicilia n. 7877/2021).*

Dello stesso tenore, la CTR Veneto che ribalta la sentenza di primo grado e accoglie l'appello delle società affermando che la legge di bilancio 2019 ha risolto molte delle annose questioni interpretative relative all'art. 20 del TUR. Tale disposizione, secondo i giudici, non lascia spazio a interpretazioni diverse dal prevedere che l'imposta di registro non vada applicata in relazione a quella che si può definire la causa concreta degli atti posti in essere, bensì in base all'atto che viene formalmente effettuato e presentato per la registrazione. (CTR Veneto n. 1138/2019).

Particolare interesse riveste un'ulteriore sentenza della Commissione regionale veneta dalla quale emerge che l'AE ai fini della riqualificazione di una complessa operazione societaria, ha ritenuto comunque utile instaurare un preventivo contraddittorio per giungere alla conclusione, in concorso con le ragioni di diritto argomentate, di dover procedere alla riqualificazione dell'atto di cessione quote, ai sensi dell'art 20 del TUR, nella considerazione che i diversi atti (costituzione di società con conferimento e successiva cessione di quote) *quali steps di un'unica operazione finale avente effetto giuridico di trasferire un ramo di azienda dalla conferente alla cessionaria.* Tali ragioni economiche sono state valutate anche in sede di giudizio e il giudice le ha

ritenute valide ai fini della scelta del percorso relativo alla cessione di quote e non alla cessione di azienda (evitare ogni diretta responsabilità della società cedente per eventuali carichi pregressi della conferente, evitare confusione nei diversi patrimoni aziendali con diversa organizzazione; avere garanzia del rilascio delle licenze necessarie ad esercitare l'attività economica).

Per quanto detto, il collegio ha ritenuto che *“il comportamento prescelto nella circolazione indiretta dell'azienda non configura una ipotesi di abuso del diritto e la costituzione di un veicolo ad hoc per l'acquisizione non assume rilevanza a tal fine”*. Ne deriva che l'operazione non è da considerarsi con finalità elusive, in quanto le conseguenze dei due negozi sono profondamente diverse e la scelta fatta dall'imprenditore è voluta per evitare talune conseguenze con atti assolutamente leciti. Gli obiettivi raggiunti non potevano essere conseguiti con l'acquisizione d'azienda (CTR Veneto n. 566/2019).

Interessanti, ancora, le argomentazioni sostenute nella sentenza della CTR friulana, fermo restando i principi emersi nell'analisi fin qui condotta. In particolare, detta sentenza afferma che:

- la cessione totalitaria delle azioni e/o quelle quote di una società è contratto ben diverso da quello avente ad oggetto la cessione di azienda o di un ramo della stessa, trattandosi di negozi disciplinati da differenti norme del codice civile e dai quali derivano conseguenze giuridiche e responsabilità tutte diverse, ad esempio: l'acquirente di quote di società subentra in tutte le obbligazioni, attive e passive esistenti in capo ad essa, senza alcuna limitazione, laddove, invece, in caso di trasferimento d'azienda, l'acquirente risponde solo dei debiti risultanti dai libri contabili, oppure come nel caso di successione nei contratti, ove operano disposizioni divergenti e criteri negoziali ben diversi tra loro che implicano conseguenze e responsabilità senz'altro difformi, si pronunciano sulla facoltà attribuita al contribuente
- non può essere disatteso il principio secondo cui al contribuente è sempre attribuita la facoltà di potere liberamente scegliere la forma di tassazione meno onerosa, rappresentata nella fattispecie, dalla previsione normativa dell'applicazione del tributo in misura fissa anziché in quella proporzionale, senza che per questo si vada a costituire un'operazione elusiva. Giova altresì sottolineare che la cessione totalitaria delle azioni e/o quelle quote di una società è contratto ben diverso da quello avente ad oggetto la cessione di azienda o di un ramo della stessa, trattandosi di negozi disciplinati da

differenti norme del codice civile e dai quali derivano conseguenze giuridiche e responsabilità tutte diverse. (CTR Friuli VG n. 59/2021)

Le stesse conclusioni si ritrovano anche nella sentenza della CTR Puglia intervenuta sempre in merito in contenzioso derivante dalla valutazione dell'AE sulla contiguità dell'atto di costituzione di società con conferimento di ramo di azienda e dell'atto di cessione di quote, con conseguente tassazione del secondo atto, applicando non la tassa a misura fissa pagata dal contribuente ma le aliquote (pari al 3%) proprie del negozio effettivamente posto in essere dalle parti, maggiorate di interessi e sanzioni. In particolare si riporta quanto sostenuto nella sentenza in merito all'applicazione dell'imposta di registro: *"In via generale, la circolazione di un'azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 T.U.R.). Diversamente, la cessione indiretta dell'azienda - attraverso la vendita totalitaria delle quote - è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11, Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R. Anche il conferimento di azienda o di ramo d'azienda è assoggettato ad imposta di Registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 3), della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR. Ne deriva secondo il collegio che, con specifico riferimento al caso di specie, tenuto conto di quanto emerso dall'istanza e dalla documentazione prodotta e nel presupposto che l'atto di conferimento abbia ad oggetto effettivamente un'azienda, si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici, consistenti nel conferimento d'azienda e nella successiva cessione totalitaria delle partecipazioni, posti in essere dall'istante e unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito. Nella fattispecie rappresentata, infatti, il vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l'imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni, rispetto all'imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, non risulta indebito, non contrastando con i principi che presiedono la tassazione proporzionale, ai fini dell'imposta di registro, delle cessioni d'azienda di cui all' art. 23 del T.U.R. Conclude quindi il giudice, che riscontrando la sussistenza del requisito dell'indebito risparmio d'imposta, non si procede all'analisi degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000. (CTR Puglia n. 2321/2019)*

- [CTR Sicilia, sentenza 13 settembre 2021, n. 7877](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 20 luglio 2021, n. 2846](#)
- [CTR Friuli Venezia Giulia, sentenza 26 aprile 2021, n. 59](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 11 gennaio 2021, n. 82](#)
- [CTR Veneto, sentenza 16 dicembre 2019, n. 1338](#)
- [CTR Veneto, sentenza 9 luglio 2019, n. 566](#)
- [CTR Puglia, sentenza 6 settembre 2019, n. 2447](#)
- [CTR Puglia sentenza 29 luglio 2019, n. 2321](#)
- [CTR Lombardia, sentenza 13 giugno 2019, n. 2529](#)

CASE LAW

b) La posizione della Corte di Cassazione

Relativamente alla fattispecie in esame, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità è favorevole al contribuente. Esso si sostanzia nel ritenere da un lato, che l'Amministrazione, in forza dell'[art. 20](#), certamente non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti. Ciò significa che non deve accettare quella "forma apparente" (alla quale la disposizione fa espresso riferimento) attribuita dai contraenti al negozio; dall'altro, è indubbio che nel riqualificare la vicenda negoziale posta in essere dalle parti, il Fisco non possa travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non deve ricercare un presunto effetto economico dell'atto, tanto più se tale effetto è il medesimo per due negozi tipici (quello indicato dalle parti in sede di registrazione e quello riqualificato dal Fisco) diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare (cfr., *ex multis*, [Cass., n. 26494/2021](#)).

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte evidenzia che, sebbene da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede l'intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso di beni aziendali, da un punto di vista giuridico tali posizioni sono assolutamente diverse.

In ragione di quanto precede la ricerca delle ragioni economiche giustificatrici dell'operazione risulta priva di rilievo in quanto, una volta riconosciuto che ci si trova di fronte ad un caso di cessione di partecipazioni societarie (come nella fattispecie in esame ritenuto dall'Agenzia delle Entrate), pur a fronte del conferimento nel patrimonio della società dell'azienda oggetto di rilievo da parte dell'Erario, non è richiesta alcuna

valutazione circa l'esistenza o meno di valide ragioni economiche atte a giustificare l'operazione medesima, per come strutturata, né tantomeno incombe sull'Ufficio alcun onere probatorio al riguardo. Invero, l'[art. 20](#) non impone la presenza dell'intento elusivo: *“il tema d'indagine non consiste nell'accertare cosa la parti hanno scritto, ma cosa le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale, e tanto non discende dal contenuto delle peculiari dichiarazioni delle parti medesime.”* (Cass., n. 26505/2021)

Inoltre, è interessante richiamare due pronunce della Corte di legittimità, relative ad ipotesi di collegamento negoziale tra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca. Entrambe le sentenze hanno confermato la legittimità della riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate dell'operazione economica complessiva in compravendita di immobile.

La differenza tra i due casi al vaglio della Suprema Corte risiede nel fatto che solo in una delle due fattispecie concrete alla sequenza negoziale mutuo, conferimento di immobile è seguita la cessione delle quote societarie ([Cass., n. 4407/2018](#)); nell'altra, invece, al termine della sequenza negoziale che ha visto succedersi l'accensione del mutuo ipotecario, la costituzione di una società in accomandita semplice e il conferimento in quest'ultima dell'immobile poco prima gravato da ipoteca, non è stata posta in essere alcuna cessione di quote ([Cass., n. 4589/2018](#)).

In entrambe le ipotesi i giudici di legittimità hanno affermato che l'imposta di registro deve essere commisurata alla complessiva operazione economica realizzata dal contribuente, oggettivamente qualificabile – nei casi in commento - come compravendita. Invero, spiega la Cassazione, *“quando gli atti sono plurimi e funzionalmente collegati, quando cioè la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, non può rilevare che la causa concreta dell'operazione complessiva, ossia la sintesi degli interessi oggettivati nell'operazione economica e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni tra loro collegate e anche se non contestuali* (Cass. 4 febbraio 2015, n. 1955).”.

La Corte giunge a tale conclusione in forza di un'interpretazione dell'[art. 20](#) costituzionalmente orientata che fa leva, in particolare, sui principi di ragionevolezza e capacità contributiva ed esclude espressamente che osti all'affermazione del principio di diritto enunciato la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro. In tal senso i giudici hanno evidenziato nella sentenza [n. 4407/2018](#) alcuni elementi della operazione negoziale, attribuendo alla sequenza degli stessi rilevanza decisiva al fine dell'enunciazione del principio di diritto. Invero, il collegio ha affermato che il

“conferimento di un immobile ad una società commerciale (nella specie una s.r.l.) appena costituita e che non ha svolto alcuna attività per la quale è stata espressamente tipizzata dal legislatore, la pressoché contestuale stipulazione di un mutuo da parte dei soci conferenti per un valore che molto si avvicina al valore dell'immobile, il quasi contestuale accollo di tale mutuo da parte della società conferitaria e la pressoché immediata cessione della totalità delle quote possedute ad un terzo ben possono e devono suggerire all'interprete che nella realtà sia stata posta in essere una compravendita.”

Merita, inoltre, soffermarsi sull'iter argomentativo di [Cass., Sez. V, sentenza febbraio 2018, n. 4589](#) dal quale emergono profili utili a comprendere la configurazione che la Suprema Corte ha delineato del rapporto tra l'[art. 20](#), quale norma di “qualificazione degli atti”, e l'autonomia dei privati. L'[art. 20](#), chiarisce la Cassazione, non si sovrappone a quest'ultima, ma si limita a definirne l'esercizio insieme agli altri canoni legali di ermeneutica negoziale, fra i quali naturalmente deve considerarsi anche la comune intenzione delle parti prevista dall'art. 1362 c.c.. Osservano i giudici che quest'ultimo elemento rileva però *“come elemento di qualificazione della complessa operazione economica solo dal punto di vista civilistico.”* Invece, le conseguenze fiscali di quella qualificazione discendono direttamente dalla legge e prescindono dunque dalle intenzioni delle parti, anche laddove quest'ultime fossero tutte d'accordo per ottenere un certo risultato dal punto di vista fiscale. A tal proposito la Cassazione ha impiegato un'espressione icastica, parlando di *“indisponibilità della qualificazione contrattuale ai fini fiscali”* ([Cass., n. 2008/2018](#)).

- [Cass., Sez. V, ordinanza 29 settembre 2021, 26505](#)
- [Cass., Sez. V, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26494](#)
- [Cass., Sez. V, ordinanza 21 settembre 2021, n. 25601](#)
- [Cass., Sez. V, ordinanza 13 settembre 2021, n. 24647](#)
- [Cass., Sez. V, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4407](#)
- [Cass., Sez. V, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2008](#)

CASE LAW

5.2.2 Particolari casi di cessione di quote e altri atti formalmente autonomi ma collegati all'atto sottoposto a registrazione

L'analisi che segue si riferisce a contenziosi derivanti dall'individuazione della causa reale dell'operazione societaria al vaglio del Fisco in una cessione di azienda, con conseguente tassazione proporzionale dell'atto sottoposto a registrazione, sulla base di altri negozi giuridici ritenuti collegati a quest'ultimo.

a) L'orientamento dei giudici di merito:

a.1) La legittimità dell'atto riqualficato

Si richiamano, innanzitutto, due sentenze della CTR Calabria, nelle quali i giudici hanno ritenuto **legittimo l'operato dell'Agenzia delle entrate** che ha individuato la causa reale dell'operazione nella realizzazione di un impianto eolico, dando rilievo all'effettivo interesse perseguito dalle parti. Nello specifico, i giudici hanno ritenuto che il contratto di locazione di terreni è stato stipulato in funzione dello specifico e principale collegamento negoziale dei contratti di superficie e servitù, diretti alla realizzazione dell'impianto eolico. I giudici in questo caso applicano il principio affermato da Cass. [n. 4589/2018](#) secondo cui *"ai fini della determinazione dell'imposta di registro, l'art. 20 del TUR nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore all'intervento della l. n. 205 del 2017- deve essere interpretato, in virtù dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che occorre aver riguardo alla concreta operazione economica oggettivamente realizzata dal contribuente, a ciò non ostando che quella di registro sia un'imposta d'atto: ne deriva che, nell'ipotesi di collegamento negoziale tra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca, senza una successiva cessione delle quote societarie, il negozio deve essere qualificabile, in ragione della causa concreta, come compravendita.* Inoltre, la CTR Calabria si pronuncia anche in merito all'eccezione di parte ricorrente dell'assenza di un contraddittorio preventivo, stabilendo che l'emissione dell'avviso di liquidazione non soggiace a detto obbligo, stante la natura di norma interpretativa dell'[art. 20](#). ([Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 313 del 09/01/2018](#)).

Infine, i giudici calabresi affermano la natura innovativa (e non interpretativa) della disposizione di cui all'art. 1 comma 87 della legge di bilancio 2018. Essa, infatti, introduce limiti all'attività di riqualficazione della fattispecie precedentemente non previsti: ne deriva che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e, pertanto, gli atti antecedenti alla data della entrata in vigore della stessa continuano ad essere assoggettati all'imposta secondo la disciplina dettata dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nella previgente formulazione. ([Cass., n. 2007/2018](#)) (CTR Calabria nn. 17 e 18/2020).

Nella stessa direzione si è pronunciata anche la Commissione tributaria dell'Emilia Romagna, in un caso di operazioni costitutive di una società semplice tra due persone fisiche, mediante un progressivo (ed evidentemente preordinato in maniera unitaria all'atto del primo rogito) scambio di quote tra le medesime persone, sotto l'egida di un'unica società semplice. Secondo i giudici, nel caso di specie, si verte sulla interpretazione dell'atto sottoposto alla registrazione e nella valutazione del suo contenuto, trattandosi di atti tra loro inscindibilmente connessi e non estranei alla volontà negoziale dei titolari; l'indicazione fornita dalla decisione della Corte costituzionale è infatti quella di procedere all'interpretazione senza che assumano rilievo gli elementi extra testuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo e valutando ciascun atto sottoposto alla registrazione in maniera non atomistica, bensì valorizzando i collegamenti tra gli atti medesimi. Nel caso di specie questi ultimi sono indubbiamente presenti sia per la natura della operazione svolta, sia per l'evidente collegamento testuale tra gli stessi. (CTR E. Romagna n. 68/2021)

Ancora, relativamente alla fattispecie in esame, si segnalano alcune sentenze della CTR Toscana che hanno ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione dell'AE in merito alla tassazione di un atto avente ad oggetto il trasferimento della totalità delle quote della società. Secondo l'Agenzia, il reale effetto prodotto dalla cessione delle quote è stato il trasferimento dell'intera azienda e con essa la proprietà dei tre immobili che ne facevano parte. La tesi dell'Agenzia si fonda anche sulla considerazione che la società cessionaria ha in seguito modificato la ragione sociale, la sede e l'oggetto della società ed ha incrementato il capitale sociale. Pertanto, alla luce di quanto precede, i giudici sostengono che i contratti tendono in realtà a realizzare l'effetto giuridico del trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale ad un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto o gruppo di soggetti (l'acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali). Il contratto di cessione totalitaria delle quote di una società è dunque assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, al contratto di cessione dell'azienda, senza che al riguardo sia necessario, al contrario di quanto sostenuto dai contribuenti, che l'Agenzia fornisca in giudizio la prova certa dell'intento elusivo. (CTR Firenze nn. 365/19, 1928/2018, 2302/2018)

Per concludere l'analisi sul punto, si richiama un altro caso, affrontato dalla CTR del Piemonte, in cui si sono succedute operazioni societarie (costituzione di S.r.l. con conferimento di tre rami di azienda, cessione delle partecipazioni sociali e infine atto di fusione tra le società cedente e la cessionaria - cd. **step transaction**). Dall'analisi della

consistenza documentale, i giudici piemontesi hanno ritenuto che *l'effetto giuridico che la parte intendeva raggiungere era proprio quello di acquisire la proprietà delle società conferitarie*. Pertanto, hanno giudicato legittima la riqualificazione del complesso delle operazioni poste in essere dalle parti come cessione (indiretta) di rami di azienda con applicazione della tassa di registro in misura proporzionale. Inoltre, circa la mancanza di valide ragioni economiche, il collegio ha evidenziato che la parte non ha fornito adeguata prova della sopravvenienza di ragioni economiche tali da giustificare la fusione delle società, *posto che il richiamo alla "sopravvenuta crisi" è del tutto generico in quanto non deduce come essa avrebbe inciso direttamente sulla società ricorrente, la quale opera in un settore dove certo la "crisi" non può incidere sui "consumi". Inoltre, l'acquisizione e la fusione sono avvenute in un intervallo di tempo così breve tale per cui non si può assumere che la "crisi" fosse imprevedibile.* (CTR Piemonte n. 1940/2018)

- [CTR Emilia Romagna, sentenza 19 gennaio 2021, n. 68](#)
- [CTR Calabria, sentenza 7 gennaio 2020, n. 18](#)
- [CTR Calabria, sentenza 7 gennaio 2020, n. 17](#)
- [CTR Toscana, sentenza 28 febbraio 2019, n. 365](#)
- [CTR Piemonte, sentenza 20 dicembre 2018, n.1940](#)
- [CTR Toscana, sentenza 17 dicembre 2018, n. 2302](#)
- [CTR Toscana, sentenza 30 ottobre 2018, n. 1928](#)

CASE LAW

a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione

Di particolare interesse risultano due sentenze della Commissione regionale veneta: la prima si pronuncia su un complesso caso di trasferimento di quote di partecipazione. In particolare, i giudici affermano che occorre sempre fornire la prova che quanto ipotizzato dall'ufficio sia rispondente ad ottenere un risparmio di imposta, piuttosto che finalizzato a una riorganizzazione delle aziende facenti parte di un gruppo consolidato, le cui partecipazioni sono detenute dalla capogruppo in misura totalitaria. Tra l'altro, le operazioni effettuate dalle società facenti parte del gruppo di imprese coordinate dalla capogruppo sono sorrette da valide ragioni economiche nell'ambito della razionalizzazione delle attività svolte da ciascuna di dette aziende (CTR Veneto n. 13/2021).

Quanto al secondo giudizio, la controversia trae origine da verifiche eseguite dall'Agenzia delle Entrate in relazione agli atti di compravendita immobiliare e cessione d'azienda stipulati tra due società, e un contratto di affitto d'azienda concluso dalla società cessionaria a favore di terzi. In particolare, l'ufficio a seguito anche di attività istruttoria in contraddittorio con le due società deduce che il consistente ed immediato risparmio d'imposta di cui si beneficia, unitamente alla sottrazione all'alea di una rettifica sul valore dell'azienda ceduta nonché del valore dell'avviamento, hanno un'indubbia connotazione elusiva nell'ambito dell'imposizione indiretta. Tuttavia, il collegio pur concludendo che l'avviso di rettifica e liquidazione è conforme alle disposizioni dell'[art. 20 d.P.R. n. 131/1986](#) nel testo vigente all'epoca in cui è stato emanato, afferma che l'atto impositivo in contestazione dev'essere annullato per effetto della legislazione sopravvenuta nelle more del presente giudizio, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul punto²³ (CTR Veneto n. 923/2021).

- [CTR Veneto, sentenza 26 luglio 2021, n. 923](#)
- [CTR Veneto, sentenza 4 gennaio 2021, n. 13](#)

CASE LAW

5.3 Pluralità di atti di cessione al medesimo acquirente di beni, attività, passività aziendali, collegati funzionalmente e cronologicamente (cd. cessione spezzatino)

L'ultima fattispecie oggetto di analisi è quella della cd. cessione spezzatino, di creazione giurisprudenziale. Essa viene individuata nei casi di una pluralità di atti di cessione al medesimo acquirente di beni, attività e passività aziendali, collegati funzionalmente e cronologicamente. In altri termini, si tratta di ipotesi nelle quali le parti si servono di una serie di contratti di vendita per ottenere un sostanziale trasferimento dell'azienda. Tale risultato non è, dunque, ottenuto con un unico contratto, bensì tramite una successione di negozi funzionale a trasferire, in modo autonomo e in progressione, le giacenze di magazzino, le attrezzature, gli immobili, i crediti, i contratti di leasing e così via.

²³ Cfr. *amplius*, par. 3.2.

Anche tali ipotesi, come quelle esaminate nei paragrafi che precedono, sono state riqualficate dall’Agenzia delle Entrate nei termini di cessione d’azienda, in applicazione dei principi già ampiamente richiamati nell’analisi fin qui condotta.

a) L’orientamento dei giudici di merito

Al riguardo, si segnalano, in particolare, due sentenze di merito che stabiliscono la correttezza dell’attività di riqualficazione degli atti di cessione di quote in più atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente legittima tassazione in misura proporzionale al pari della cessione di azienda.

In particolare, nella sentenza della CTR Toscana, sono riportati i seguenti principi:

- [l'articolo 20](#) non è predisposto al recupero di imposte eluse, perché l'istituto dell'abuso del diritto presuppone una mancanza di causa economica che non è viceversa prevista per l'applicazione dell'art. 20, che - invece- impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva; ne deriva la necessità da parte dell’interprete di valutare quale fosse il risultato concreto perseguito dalle parti e a individuare quale sia l'imposta di registro prevista per quel risultato, a prescindere da un'indagine circa le eventuali intenzioni delle parti di eludere la normativa fiscale (v. anche Cass., sez. 5, 28 febbraio 2018, n. 4589).
- Non rileva nel caso di specie il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale del 2020 sulla legittimità dell’[articolo 20 del T.U.R.](#), poiché l'amministrazione finanziaria ha individuato, nel caso di specie, la tassazione sulla base del contenuto del singolo atto presentato alla registrazione.
- Inoltre circa il raccordo con le altre norme del TUR (nel caso di specie, l’art. 11), i giudici tributari ritengono che in conformità a quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 881 del 16 gennaio 2019, la norma in esame va coordinata ed integrata con la regola interpretativa dettata dall'art. 20 la quale, nell'imporre di qualificare l'atto avendo riguardo alla sua intrinseca portata oggettiva ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, costituisce una norma generale di chiusura del regime dell'imposta di registro dettata per i singoli atti.
- Tali principi sono stati affermati dalla Cassazione anche con riferimento ad ipotesi di pattuizioni frazionate in più atti, anche non contestuali,

oggettivamente idonee a produrre un certo effetto giuridico (CTR Firenze n. 805/2021).

Nella stessa direzione una precedente sentenza della CTR Lazio, in una ipotesi di cessione contestuale (nell'arco della stessa giornata) da parte di più soci - a un medesimo soggetto- delle quote rappresentanti l'intera compagine sociale, riqualficata dall'Ufficio quale cessione dell'azienda ai sensi dell'[art. 20 d.P.R. n. 131/1986](#). In particolare, si legge che l'Ufficio ha fondato la riqualficazione su un evidente collegamento negoziale funzionale, soggettivo e cronologico e che le modifiche apportate all'[art. 20](#) a decorrere dal 1° gennaio 2018, non sembrano risolvere le incertezze emerse in giurisprudenza nell'applicazione della disposizione. Tra l'altro, in merito all'atto di fusione per incorporazione intervenuto successivamente alla cessione frazionata delle quote sociali, il contribuente non ha allegato alcuna ragione extrafiscale che possa giustificare le operazioni così strutturate (CTR Lazio n. 2590/2018).

Infine, merita segnalare anche una sentenza della CTR Sicilia, la quale ritiene che in relazione alla tassazione degli atti contenenti più disposizioni, sia necessario fare applicazione dell'[art. 21 DPR 131/1986](#) che prevede la tassazione unica solo ove tali disposizioni contenute nell'atto siano legate da un vincolo di derivazione necessaria.

- [CTR Toscana, sentenza 6 luglio 2021, n. 805](#)
- [CTR Lazio, sentenza 19 aprile 2018, n. 2590](#)
- [CTR Sicilia, sentenza 26 ottobre 2018, n. 4660](#)
- [CTR Sicilia, sentenza 18 novembre 2020, n. 6473](#)

CASE LAW

b) La posizione della Corte di Cassazione

Con specifico riferimento alla fattispecie della cd. **cessione spezzatino** la Corte di Cassazione ha affermato che nell'applicazione dell'[art. 20](#), laddove vi siano pattuizioni frazionate in più atti anche non contestuali, oggettivamente idonee a produrre un certo effetto giuridico, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma – espressione di un approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità successiva alla riforma del 2018 –

impone di guardare non all'atto risultante dal documento singolarmente considerato ma all'effetto giuridico unitario derivante dai vari atti collegati ([Cass. n. 881/2019](#)).

Proprio in applicazione di tale principio, che impone di dare rilievo preminente alla natura intrinseca dell'atto e dei suoi effetti giuridici, dando prevalenza alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante che i contratti di cessione di beni aziendali siano molteplici poiché essi, ai fini dell'applicabilità dell'imposta, vanno considerati come un fenomeno unitario allorquando siano strutturalmente e funzionalmente collegati a realizzare un trasferimento di azienda.

Nella pronuncia n. [31069/2017](#) la Corte ha evidenziato come *«la nozione di cessione d'azienda assunta ai fini dell'imposta di registro induca a riaffermare la centralità dell'elemento funzionale, ossia del legame fra singolo elemento aziendale ed impresa, che conferisce l'attributo aziendale a ciascuno degli elementi che la compone, e che non viene meno nelle cessioni "scomposte" di beni aziendali, con formula cosiddetta "spezzatino" o "a gradini"»*.

Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno esplicitato i criteri che devono essere seguiti dall'interprete per la riqualificazione di un insieme di cessioni, unitariamente considerate, in una dissimulata cessione d'azienda (o ramo di essa), precisando che è nella organizzazione del complesso dei beni che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un suo ramo. Invero, solo detta organizzazione, finalizzata alla produzione, conferisce al complesso dei beni il carattere di complementarietà necessario affinché possa attribuirsi ad esso la definizione di azienda. In particolare, per la configurazione di una cessione d'azienda *«non è necessario il trasferimento delle attività svolte dalla cedente alla cessionaria, ma è sufficiente che sia trasferita, come nel caso di specie, con riferimento all'attività produttiva, un'unità organizzativa autonoma»* ([Cass., n. 1955/2015](#)).

Per concludere sul punto, infine, la Corte di legittimità ha statuito che la cessione di azienda sia da ritenersi egualmente configurabile, indipendentemente dalla sussistenza di un abuso di diritto, in quanto a favore del frazionamento in più atti di un'operazione unitaria potrebbero esserci ragioni anche fisiologiche e non necessariamente patologiche, senza che ciò costituisca una circostanza idonea a escludere l'unitarietà dell'operazione ai fini dell'assoggettabilità della stessa all'imposta di registro ([Cass., n. 1955/2015](#)).

- Cass., Sez. V, sentenza 16 gennaio 2019, n. 881
- Cass., Sez. V, sentenza 4 febbraio 2015, n. 1955

CASE LAW

6. Profili conclusivi

Nell'analisi svolta sono stati evidenziati i contrasti interpretativi circa la riqualificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dell'[art. 20](#) del T.U.R., degli atti sottoposti a registrazione sulla base degli effetti economici e sostanziali, anziché giuridici, degli stessi. Nello specifico, la prassi dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare in cessione d'azienda, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, le operazioni economiche e/o societarie registrate dai contribuenti con l'assolvimento della più conveniente imposizione in misura fissa, ha alimentato un consistente dibattito dinanzi alle Commissioni tributarie, giunto dinanzi alle Supreme Corti.

Il contrasto giurisprudenziale sorto a seguito degli avvisi di liquidazione così emessi, tuttavia, ha evidenziato come tali argomentazioni – seppur fortemente sostenute dall'orientamento maggioritario della Cassazione – mal si conciliano con l'attuale dettato normativo contenuto nell'[art. 20](#) del T.U.R. Soprattutto in considerazione del divieto in esso espresso di far riferimento ad elementi “esterni” all'atto in sé, oggetto di registrazione e conseguente imposta di registro. La giurisprudenza di merito risulta, pertanto, ancora oggi altalenante sulla possibile riqualificazione, remore delle argomentazioni a favore della tesi della riqualificazione a lungo autorevolmente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità. In tale contesto, la cessione totalitaria di quote societarie rimane assoggettabile all'imposta fissa qualora si considerino esclusivamente gli effetti giuridici dell'atto sul piano civilistico e, di riflesso, la quantificazione in termini fiscali dell'operazione in quanto tale. Del tutto estraneo a tale valutazione dell'atto qualsiasi apprezzamento riguardo gli effetti economici, a condizione però che questi non rientrino nel novero dell'abuso del diritto.

L'intervento del legislatore prima e il successivo arresto della Corte Costituzionale hanno, dunque, superato la tesi della Cassazione, che dando rilevanza allo scopo economico delle parti, ha ritenuto che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'[art. 20 T.U.R.](#) imponesse di dar prevalenza alla sostanza economica non solo sulla

forma, ma anche sulla stessa sostanza giuridica. In tal senso, applicando l'[art. 20](#) nella sua interpretazione evolutiva la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto:

- **vendita** il conferimento di aziende o immobili, anche gravati da mutui ipotecari accollati dalla società conferitaria, collegato alla successiva cessione a terzi delle quote di quest'ultima.²⁴ In particolare, nella [pronuncia n. 13610/2018](#) si ritiene che «il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il fisco riconosca nell'operazione complessiva, in base alle circostanze obiettive del caso concreto, la causa unitaria della cessione aziendale»;
- **vendita** la fattispecie di collegamento negoziale tra mutuo ipotecario e conferimento ad una società dell'immobile su cui grava l'ipoteca²⁵;
- **cessione di azienda** la vendita separata ma collegata, di tanti beni singolarmente considerati, funzionalmente suscettibili di destinazione ed organizzazione produttiva unitaria²⁶.

L'elencazione dei predetti schemi negoziali, come ampiamente dimostrato dall'analisi esposta della giurisprudenza di merito e di legittimità, non è esaustiva delle molteplici fattispecie configurabili in concreto. In tal senso, la tesi sostanzialistica si è dimostrata andare oltre non solo alla forma giuridica data all'atto, ma anche agli stessi effetti civilistici, ritenendo essenziale indagare la "causa economica concreta", anche al di fuori dell'ipotesi di applicabilità dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Tuttavia, vagliando le ragioni sottese alla riqualificazione dell'atto, è auspicabile – come indicato dalla Corte Costituzionale – un più deciso intervento del legislatore teso ad aggiornare la disciplina dell'imposta di registro, che tenga della complessità delle tecniche contrattuali e dell'evoluzione tecnologica nell'attuale contesto storico.

²⁴ Cass. nn. [12909/2018](#); [5748/2018](#); [4590/2018](#); [6758/2017](#).

²⁵ Cass. nn. [4589/2018](#); [7637/2018](#).

²⁶ Cass. nn. [15175/2016](#); [1955/2015](#). Nella pronuncia della Cassazione [n. 31069/2017](#) si ritiene che: «la nozione di cessione d'azienda assunta ai fini dell'imposta di registro induce a riaffermare la centralità dell'elemento funzionale, ossia del legame fra singolo elemento aziendale ed impresa, che conferisce l'attributo aziendale a ciascuno degli elementi che la compone, e che non viene meno nelle cessioni "scomposte" di beni aziendali, con formula cosiddetta "spezzatino" o "a gradini»; ha osservato [Cass. ord. 21767/17](#) che: «in ambito tributario, a fini della determinazione dell'imposta applicabile, la qualificazione di un negozio come cessione d'azienda postula una valutazione complessiva dell'operazione economica realizzata, assumendo rilievo preminente la causa reale di essa, alla luce dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni»;

TAVOLA SINOTTICA

Elenco delle fonti giurisprudenziali

Paragrafo	Argomento	Provvedimenti Giurisprudenziali
1	Inquadramento tematico	Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2020, n. 158 Corte Costituzionale, sentenza 16 marzo 2021, n. 39
2	Evoluzione normativa ed interpretativa dell'art. 20 TUR e il suo ambito di applicazione	Corte Costituzionale, 6 aprile 2016, n. 132 Corte Costituzionale, 26 giugno 2007, n. 234 Cassazione, ordinanza 23 settembre 2019, n. 23549 Cassazione, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2007 Cassazione, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4407 Cassazione, sentenza 11 maggio 2017, n. 11666 Cassazione, sentenza 15 marzo 2017, n. 6758 Cassazione, sentenza 12 maggio 2017, n. 11873 Cassazione, sentenza 21 gennaio 2017, n. 2054 CTR Lazio, 20 gennaio 2021, n. 300
3	La natura dell'imposta di registro tra capacità contributiva ed interpretazione funzionale del diritto tributario	Cassazione, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2009
3.1	La posizione della Corte di Cassazione	Cassazione, ordinanza 23 settembre 2019, n. 23549 Cassazione, sentenza 3 maggio 2017, n. 10722 Cassazione, sentenza 12 settembre 2018, n. 22216 Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 362 Cassazione, sentenza 24 gennaio 2019, n. 1962 Cassazione, sentenza 24 maggio 2018, n. 12909 Cassazione, sentenza 9 marzo 2018, n. 5748 Cassazione, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4590 Cassazione, sentenza 15 marzo 2017, n. 6758 Cassazione, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4589 Cassazione, sentenza 28 marzo 2018, n. 7637 Cassazione, sentenza 22 luglio 2016, n. 15175 Cassazione, sentenza 28 dicembre 2017, n. 31069 Cassazione, ordinanza 21767/2017 CTP Bologna, ordinanza 13 novembre 2019, n. 62 Corte Costituzionale, sentenza 16 marzo 2021 n. 39
3.2	L'intervento della Corte Costituzionale	Corte Costituzionale, 21 luglio 2020, n. 58 Corte Costituzionale, 9 febbraio 2021, n. 39 Cassazione, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2054 Cassazione, sentenza 15 gennaio 2019, n. 722 Cassazione, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6790 Corte Costituzionale, 27 luglio 2020, n. 158 Corte Costituzionale, sentenza 16 marzo 2021, n. 39 Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 2020, n. 158

Paragrafo	Argomento	Provvedimenti Giurisprudenziali
4	La disciplina sull'abuso del diritto e il coordinamento con l'art. 20 TUR	Cassazione, sentenza n. 17965/13 Cassazione, sentenza 5877/14 Cassazione, ordinanza 21 settembre 2021, n. 25601 Cassazione, sentenza 30 dicembre 2019, n. 34595 Cassazione, sentenza 5 dicembre 2019, n. 31772 Cassazione, ordinanza 13 settembre 2021, n. 24647 Cassazione, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26505 Cassazione, ordinanza 19 luglio 2021, n. 20641
5.1.1	La cessione totalitaria di quote sociali: l'orientamento dei giudici di merito	
	a.1) la tesi della legittimità della riqualificazione dell'atto	CTR Lazio, sentenza 30 novembre 2021, n. 5444 CTR Lazio, sentenza 15 luglio 2021, n. 3556 CTR Toscana, sentenza 23 giugno 2021, n. 805 CTR Piemonte, sentenza 4 febbraio 2021, n. 86 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 435 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 434 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 433 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 432 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 431 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 430 CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2021, n. 429 CTR Piemonte, sentenza 27 luglio 2020, n. 529 CTR Lazio, sentenza 10 giugno 2020, n. 1567 CTR Campania, sentenza 12 gennaio 2021, n. 266 CTR Campania, sentenza 9 gennaio 2020, n. 176 CTR Lombardia, sentenza 20 dicembre 2019, n. 5329 CTR Lombardia, sentenza 16 novembre 2019, n. 4541 CTR Toscana, 28 febbraio 2019, n. 365 CTR Toscana, sentenza 17 dicembre 2018, n. 2302 CTR Toscana, sentenza 30 ottobre 2018, n. 1928 CTP Caserta, sentenza 31 gennaio 2020, n. 218 CTP Torino, sentenza 21 ottobre 2019, n. 1272 CTP Roma, sentenza 20 settembre 2019, n. 11880 CTP Pesaro, sentenza 2 gennaio 2019, n. 6 CTP Pesaro, sentenza 2 gennaio 2019, n. 3 CTP Mantova, sentenza 7 dicembre 2018, n. 224 CTP Latina, sentenza 23 novembre 2018, n. 1326 CTP Pesaro, sentenza 17 agosto 2018, n. 491 CTP Verona, sentenza 15 maggio 2018, n. 139

Paragrafo	Argomento	Provvedimenti Giurisprudenziali
	a.2) l'annullamento degli avvisi di liquidazione	CTR Lombardia, sentenza 22 novembre 2021, n. 4230 CTR Lombardia, sentenza 22 ottobre 2021, n. 3829 CTR Piemonte, sentenza 6 settembre 2021, n. 650 CTR Toscana, sentenza 17 maggio 2021, n. 583 CTR Lazio, sentenza 20 gennaio 2021, n. 300 CTR Campania, sentenza 22 ottobre 2020, n. 4953 CTR Lazio, sentenza 22 luglio 2020, n. 2334 CTR Campania, sentenza 22 giugno 2020, n. 3050 CTR Lazio, sentenza 18 giugno 2020, n. 1707 CTR Emilia Romagna, sentenza 12 luglio 2019, n. 1405 CTR Piemonte, sentenza 31 maggio 2019, n. 699 CT I grado Bolzano, sentenza 21 aprile 2021, n. 62 CTP Milano, sentenza 15 gennaio 2021, n. 3515 CTP Roma, sentenza 28 luglio 2020, n. 6097 CTP Ferrara, sentenza 10 febbraio 2020, n. 41 CTP Milano, sentenza 17 dicembre 2019, n. 5640 CTP Brescia, sentenza 3 dicembre 2019, n. 761 CTP Roma, sentenza 20 settembre 2019, n. 11880 CTP Roma, sentenza 19 settembre 2019, n. 11802 CTP Torino, sentenza 19 settembre 2019, n. 1132 CTP Napoli, sentenza 17 settembre 2018, n. 10210 CTP Napoli, sentenza 6 luglio 2018, n. 7229 CTP Pesaro, sentenza 4 luglio 2018, n. 408 CTP Piacenza, sentenza 18 giugno 2018, n. 105
	b) La posizione della Corte di Cassazione	Cassazione, ordinanza 23 giugno 2021, n. 17904 Cassazione, sentenza 16 gennaio 2019, n. 881 Cassazione, sentenza 31 luglio 2018, n. 20263 Cassazione, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4589 Cassazione, 2 dicembre 2015, n. 24594
5.2.1	Il conferimento di immobile o di azienda (o ramo d'azienda) seguito dalla vendita della partecipazione alla società conferitaria al cessionario delle partecipazioni	
	a.1) La tesi della legittimità della riqualificazione dell'atto	Cassazione, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4407 Cassazione, sentenza 15 marzo 2017, n. 6758 Cassazione, sentenza 12 maggio 2017, n. 11873 CTR Lombardia, sentenza 17 dicembre 2018, n. 5498 CTP Reggio Emilia, sentenza 4 dicembre 2018, n. 288 CTR Veneto, sentenza 15 marzo 2018, n. 279

Paragrafo	Argomento	Provvedimenti Giurisprudenziali
	a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione	CTR Sicilia, sentenza 13 settembre 2021, n. 7877 CTR Lombardia, sentenza 20 luglio 2021, n. 2846 CTR Friuli Venezia Giulia, sentenza 26 aprile 2021, n. 59 CTR Lombardia, sentenza 11 gennaio 2021, n. 82 CTR Veneto, sentenza 16 dicembre 2019, n. 1338 CTR Puglia, sentenza 6 settembre 2019, n. 2447 CTR Puglia sentenza 29 luglio 2019, n. 2321 CTR Lombardia, sentenza 13 giugno 2019, n. 2529
	b) La posizione della Corte di Cassazione	Cassazione, ordinanza 29 settembre 2021, 26505 Cassazione, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26494 Cassazione, ordinanza 21 settembre 2021, n. 25601 Cassazione, ordinanza 13 settembre 2021, n. 24647 Cassazione, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4407 Cassazione, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2008
5.2.2	Particolari casi di cessione quote e altri atti formalmente autonomi ma collegati all'atto sottoposto a registrazione	
	a.1) La tesi della legittimità della riqualificazione dell'atto	CTR Emilia Romagna, sentenza 19 gennaio 2021, n. 68 CTR Calabria, sentenza 7 gennaio 2020, n. 18 CTR Calabria, sentenza 7 gennaio 2020, n. 17 CTR Toscana, sentenza 28 febbraio 2019, n. 365 CTR Piemonte, sentenza 20 dicembre 2018, n.1940 CTR Toscana, sentenza 17 dicembre 2018, n. 2302 CTR Toscana, sentenza 30 ottobre 2018, n. 1928
	a.2) L'annullamento degli avvisi di liquidazione ex articolo 20 TUR	CTR Veneto, sentenza 26 luglio 2021, n. 923 CTR Veneto, sentenza 4 gennaio 2021, n. 13
5.3	Pluralità di atti di cessione al medesimo acquirente di beni, attività, passività aziendali, collegati funzionalmente e cronologicamente (cd. cessione spezzatino): a) l'orientamento dei giudici di merito	CTR Toscana, sentenza 6 luglio 2021, n. 805 CTR Lazio, sentenza 19 aprile 2018, n. 2590
	b) La posizione della Corte di Cassazione	Cassazione, sentenza 16 gennaio 2019, n. 881 Cassazione, sentenza 4 febbraio 2015, n. 1955